

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

(MOGC)

*AI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 e smi*

PARTE SPECIALE

Stato del documento

rev. n°	del	oggetto della revisione	approvato da
0	11/12/14	Prima emissione	CdA del 12/11/2014
1	01/10/15	Aggiornamento parte speciale - H	
2	01/01/16	Aggiornamento processi con DM 04.12.2014 e reati ex art. 25 ter ai sensi Legge 69/2015	CdA del 07/04/2016
3	25/10/16	Aggiornamento come da verbale OdV 29/08/16 Sezioni E e G	
4	25/10/17	Aggiornamento Sezione E come da indicazione OdV (inserimento artt. 2635, 3635 bis)	CdA del 20/12/2017
5	30/10/19	Aggiornamento Sezione A come da indicazione OdV (ins. art. 346bis Traffico di influenze illecite)	CdA del 28/11/2019
6	26/10/20	Aggiornamento Sezione A come da indicazione OdV (inserita parte speciale L Reati Tributari)	CdA del 12/11/2020

PREMESSA	4
1. FINALITÀ	8
2. PARTE SPECIALE	9
PARTE SPECIALE A - REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	9
A.1. LE FATTISPECIE DI REATO	9
A.2. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PROCESSI SENSIBILI	22
A.3. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	22
A.3.1 Regole generali di comportamento	22
A.3.2 Divieti specifici	24
A.4. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PROCEDURE A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI	25
PARTE SPECIALE B - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI E DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	27
B.1 LE FATTISPECIE DI REATO.....	27
B.2 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI E VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE - PROCESSI SENSIBILI 31	
B.3 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI E VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	32
B.3.1 Regole generali di comportamento	32
B.3.2 Divieti specifici	32
B.4. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI E VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE - PROCEDURE A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI.....	33
PARTE SPECIALE C - DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	34
C.1 LE FATTISPECIE DI REATO.....	34
C.2 REATI DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE ANCHE TRANSNAZIONALI - PROCESSI SENSIBILI	37
C.3 I REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	37
C.3.1 Principi generali di comportamento	38
C.3.2 Divieti specifici	39
C.4 I REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA - PROCEDURE A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI.....	39
PARTE SPECIALE D - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	41
D.1 LE FATTISPECIE DI REATO	41
D.2 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - PROCESSI SENSIBILI	41
D.3 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	41
D.3.1 Regole generali di comportamento	41
D.3.2 Divieti specifici	42
D.4 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - PROCEDURE A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI.....	42
PARTE SPECIALE E - REATI SOCIETARI	43
E.1. LE FATTISPECIE DI REATO.....	43
E.2. REATI SOCIETARI - PROCESSI SENSIBILI.....	57
E.3. I REATI SOCIETARI – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	57
E. 3.1 Regole di comportamento.....	57
E. 3.2 Divieti specifici.....	58
E.4. I REATI SOCIETARI – PROCEDURE A PRESIDIO DEI PROCESSI.....	59
PARTE SPECIALE F - ABUSO DI MERCATO	60
F.1 LE FATTISPECIE DI REATO.....	60
F.2 REATI DI ABUSO DI MERCATO - PROCESSI SENSIBILI.....	63
F.3 REATI DI ABUSO DI MERCATO – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	63
F.3.1 Regole generali di comportamento.....	63
F.3.2 Divieti specifici.....	64
F.4 REATI DI ABUSO DI MERCATO - PROCEDURE A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI	64
PARTE SPECIALE G - REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	66

G.1 LE FATTISPECIE DI REATO	66
Art. 30 D.lgs. 81/08 e smi.....	69
G.2 REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - PROCESSI SENSIBILI.....	70
G.3 REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	72
G.3.1 Regole generali di comportamento.....	72
G.3.1.1 La struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	72
G.3.1.2 Deleghe di funzioni.....	73
G.3.1.3 I doveri ed i compiti del datore di lavoro e dei dirigenti.....	75
G.3.1.4 I doveri ed i compiti dei preposti	77
G.3.1.5 I doveri ed i compiti dei responsabili e degli addetti al SPP.....	77
G.3.1.6 I doveri ed i compiti degli APS e degli API.....	77
G.3.1.7 I doveri ed i compiti del RLS.....	78
G.3.1.8 I doveri ed i compiti del medico competente.....	78
G.3.1.9 I doveri ed i compiti dei lavoratori.....	79
G.3.1.10 I doveri ed i compiti dei terzi destinatari	79
G.3.2 Divieti specifici.....	80
G.4 REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - PROCEDURE A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI....	81
G.4.1. Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).....	81
PARTE SPECIALE H -REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE	82
H.1 LE FATTISPECIE DI REATO	82
H.2 I REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE - PROCESSI SENSIBILI	88
H.3 REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	88
H.3.1 Regole generali di comportamento.....	88
H.3.1.2 Divieti specifici.....	89
H.4 I REATI ex Art 25 octies - PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI	90
PARTE SPECIALE I -DICHIARAZIONI MENDACI	91
I.1 LE FATTISPECIE DI REATO.....	91
I.2 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - PROCESSI SENSIBILI.....	91
I.3 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	91
I.3.1 Regole di comportamento.....	92
I.3.2 Divieti specifici	92
PARTE SPECIALE L –REATI TRIBUTARI.....	93
L.1 LE FATTISPECIE DI REATO	93
L. 2 REATI TRIBUTARI (previsti nel novellato D.Lgs. 74/2000) - PROCESSI SENSIBILI	96
L.3 REATI TRIBUTARI – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	96
L.3.1 Regole di comportamento.....	96
L.3.2 Divieti specifici.....	97

PREMESSA

Il MOGC di CFI è composto da:

- una "PARTE GENERALE" (*MOGC - Parte Generale*) che descrive l'organizzazione societaria nel suo complesso, i principi seguiti per la realizzazione del MOGC, il ruolo ed i compiti dell'OdV, il sistema disciplinare, le modalità di formazione e di comunicazione e richiama, al par. 8, tutti gli allegati ed i documenti di riferimento costituenti il MOGC;
- la presente "PARTE SPECIALE" (*MOGC - Parte Speciale*) costituita da altrettante parti speciali, una per ogni reato considerato, che contengono l'applicazione nel dettaglio dei principi richiamati nella parte generale con riferimento alle fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. n. 231 e che CFI ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività;
- gli allegati e gli altri documenti di riferimento costituenti il MOGC stesso:
 - *Allegato 1 tabella reati sanzioni*
 - *Allegato 2 Metodologia di analisi dei rischi e risultati*
 - *Allegato 3 Mappatura dei rischi*
 - *MOGC Codice Etico*
 - *Manuale delle procedure*
 - *CFI organizzazione processi*
 - *CFI Mansionario*
 - *DVR*
 - *Documento programmatico per la sicurezza dei dati*

Nella presente Parte Speciale sono analizzati rispettivamente:

Parte Speciale A - Reati contro la PA

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001)

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]

- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012]
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla

corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]

- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)
- Peculato, escluso il peculato d'uso (art. 314, comma 1, c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Parte Speciale - B Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008]

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p. modificato da D. Lgs. n.7/2016)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)

Parte Speciale - C Delitti di criminalità organizzata

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 49/2009]

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.p.)
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)

Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

Parte Speciale - D Delitti contro l'industria e il commercio

Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Parte Speciale - E Reati societari

Reati societari Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.) [articolo aggiunto dalla L. 69/2015]
- Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621 ter c.c.) [articolo aggiunto dalla L. 69/2015]
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012 modificato dal D. Lgs. 38/2017]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis dal [Introdotto dal D. Lgs. 38/2017]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

Parte Speciale - F Reati di abuso di mercato

Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998)
- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998)

Parte Speciale - G Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007]

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Parte Speciale - H Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007]

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648 ter .1 c.c.)

Parte Speciale - I Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

In considerazione dell'analisi del contesto aziendale, dell'attività svolta da CFI e delle aree potenzialmente soggette a rischio-reato, sono stati considerati rilevanti e quindi specificatamente esaminati nel MOGC, solo gli

illeciti oggetto di trattazione nei paragrafi della presente Parte Speciale cui si rimanda per una loro esatta individuazione.

Con riferimento agli altri “reati presupposto” della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs. 231 è stato valutato da CFI che il rischio è solo astrattamente ipotizzabile e che, in ogni caso, gli strumenti di controllo approntati per prevenire i reati sopra evidenziati, sulla base dell’analisi effettuata, possono costituire, unitamente al rispetto del Codice Etico e delle disposizioni legislative, un presidio anche per la prevenzione di tali reati.

Parte Speciale - L Reati tributari

Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019]

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000 n.74
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, ex art. 3 del D.Lgs 74/00;
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ex art. 8 D.Lgs 74/00;
- Occultamento o distruzione di documenti contabili, ex art. 10 D.Lgs 74/00;
- Indebita compensazione, ex art. 10quater D. Lgs. 74/00;
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, ex art. 11 del D.Lgs. 74/00;
- Dichiarazione infedele (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 4 D.Lgs. 74/200)
- Omessa dichiarazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 5 D.Lgs. 74/200)
- Indebita compensazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 10 quater D.Lgs. 74/200)

In considerazione dell'analisi del contesto aziendale, dell'attività svolta da CFI e delle aree potenzialmente soggette a rischio-reato, sono stati considerati rilevanti e quindi specificatamente esaminati nel MOGC, gli illeciti oggetto di trattazione nei paragrafi della presente Parte Speciale cui si rimanda per una loro esatta individuazione.

Con riferimento agli altri “reati presupposto” della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs. 231 è stato valutato da CFI che il rischio è solo astrattamente ipotizzabile e che, in ogni caso, gli strumenti di controllo approntati per prevenire i reati sopra evidenziati, sulla base dell’analisi effettuata, possono costituire, unitamente al rispetto del Codice Etico e delle disposizioni legislative, un presidio anche per la prevenzione di tali reati.

Ogni Parte Speciale è composta dai seguenti paragrafi:

1. Descrizione delle “Fattispecie rilevanti” con indicazione del contenuto dei reati e dei principi e concetti desunti dall’esperienza giurisprudenziale degli ultimi 10 anni;
2. Identificazione delle “aree e delle attività sensibili”: alla luce dell’attività di analisi dei rischi, svolta in conformità a quanto prescritto dall’art. 6, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 231, è stato possibile evidenziare le strutture aziendali coinvolte in processi astrattamente esposti al rischio di commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto. Nel MOGC vengono anche indicate le attività sensibili, al fine di chiarire quali siano gli ambiti di attività nei quali è più alto il rischio di commissione di ciascun gruppo di reati. Per un’elencazione più analitica delle singole articolazioni organizzative a rischio, si rimanda invece al documento *Allegato 3 Mappatura dei rischi*;
3. Indicazioni relative ai “Principi di comportamento”: ovvero le regole generali ed i divieti che definiscono le regole di condotta che devono ispirare il comportamento dei destinatari del MOGC al fine di prevenire la commissione dei singoli gruppi di reati;
4. Riferimenti alle procedure ed agli altri documenti posti a presidio dei processi sensibili.

1. FINALITÀ

La struttura del MOGC, con la previsione di “Parti Speciali”, consente, nell’ambito di ciascuna delle macro-aree elaborate con riferimento ai gruppi di illecito previsti dal D. Lgs. 231, di individuare le attività sensibili alle quali vengono associati gli strumenti di controllo adottati per la prevenzione e il tempestivo aggiornamento del MOGC, tramite eventuali opportune aggiunte, laddove il Legislatore intendesse inserire ulteriori fattispecie penali rilevanti.

Le “Parti Speciali” vanno messe in relazione con i principi comportamentali contenuti nel presente documento, con le procedure aziendali ed il Codice Etico che indirizzano i comportamenti dei destinatari nelle varie aree operative, con lo scopo di prevenire comportamenti scorretti o non in linea con le direttive di CFI.

Gli strumenti di controllo di seguito individuati sono vincolanti per i destinatari del MOGC e si sostanziano in obblighi di fare (comportamenti, procedure, segnalazioni agli organismi di controllo) e in obblighi di non fare (divieti).

Il rispetto di tali obblighi, come già dichiarato nel *MOGC Parte generale* e come qui si intende riaffermare, ha una precisa valenza giuridica; in caso di violazione di tali obblighi, infatti CFI reagirà applicando il sistema disciplinare e sanzionatorio descritto nella medesima Parte Generale.

Nello specifico, la presente Parte Speciale del MOGC ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i membri degli Organi Sociali, i Dipendenti, i Collaboratori Esterni sono chiamati a osservare ai fini della corretta applicazione del MOGC;
- fornire all’OdV ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali, che cooperano con lo stesso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- MOGC;
- Codice Etico;
- Linee guida/procedure/regolamenti;
- Deleghe, procure e disposizioni organizzative;
- Ogni altro documento che regoli le attività rientranti nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 231.

E’ inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

2.PARTE SPECIALE**PARTE SPECIALE A - REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE****A.1. LE FATTISPECIE DI REATO****ART.24*****Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche o frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico***

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Si tratta dei seguenti reati previsti dal Codice Penale:

- **art. 316 bis Malversazione a danno dello Stato;**
- **art. 316 ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;**
- **art. 640, comma 2, n. 1, Truffa;**
- **art. 640 bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;**
- **art. 640 ter Frode informatica.**
- **art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture**

Al fine di comprendere i rischi-reato in esame e meglio valutare gli ambiti dell'organizzazione aziendale nei quali queste fattispecie possono essere compiute, occorre premettere che agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono indicarsi quali soggetti della P.A. i seguenti enti o categorie di enti:

- Amministrazioni centrali e periferiche, Agenzie dello Stato (i.e. Ministeri, Dipartimenti, Camera, Senato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie delle Entrate, ASL, etc.);
- Authorities (Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità garante per la protezione dei dati personali, etc.);
- Regioni, Province, Comuni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni;
- Enti pubblici non economici;
- Istituzioni pubbliche comunitarie (Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee)

Inoltre, ai sensi della L. 190 del 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" la normativa anticorruzione si applica anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipati da pubbliche amministrazioni.

In tale ambito il presente MOGC rappresenta il sistema di controllo delle attività sensibili per prevenire la commissione (o il solo tentativo) non solo dei reati richiamati dal D. lgs. 231/01 ma, ai sensi della L. 190/2012, anche le condotte di corruzione in astratto configurabili in danno e non solo a vantaggio di CFI.

Art. 316 bis Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

"...l'elemento materiale del reato di cui all'art. 316-bis cod. pen. si compone di un presupposto e della condotta:

- il primo consiste nell'aver l'agente, estraneo alla pubblica amministrazione, ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico un contributo, una sovvenzione o un finanziamento destinati a una determinata finalità pubblica;
- la seconda consiste nell'aver distratto, anche parzialmente la somma ottenuta dalla predetta finalità, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta.

Il delitto sussiste anche quando l'illecita destinazione del denaro o la distrazione di esso riguardi soltanto una parte del contributo e non rileva la modalità di erogazione del contributo (rateale o commisurata allo stato di avanzamento di realizzazione dell'opera). Rileva soltanto se il finanziamento ottenuto sia stato non utilizzato per lo scopo in vista del quale è stato disposto." (Cass. Pen., Sez. VI, 16-04-2013, n. 17343).

Il reato si configura anche su somme già ricevute in precedenza, con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non sono destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Art. 316 ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3999.96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5164 a 25822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

In questa fattispecie di reato, contrariamente a quanto visto al punto precedente (art. 316 bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, in quanto il reato si consuma nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Si precisa che:

elemento oggettivo: può consistere in una condotta commissiva (utilizzo e presentazione di documenti falsi o dichiarazioni non veritiere) o omissiva.

elemento soggettivo: consiste nella coscienza e volontà dell'ottenimento della somma di denaro non dovuta. il reato si consuma quando l'erogazione viene conseguita.

È un reato di natura sussidiaria o residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato (art. 640 bis).

...."L'art. 316 ter c.p. configura un reato di pericolo, integrato dalla mera violazione di prescrizioni volte ad evitare l'adozione di sistemi che possano nascondere comportamenti fraudolenti, a prescindere dalla prova del verificarsi di siffatte condotte che, se sussistenti, configurerebbero ulteriori reati. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto integrato il predetto reato dal conseguimento di pubbliche erogazioni sulla base di fatture falsamente quietanzate, sia perché attraverso tale meccanismo artificioso l'agente aveva ottenuto un finanziamento in riferimento ad attività non realmente esplicate, sia perché il sistema adoperato non consentiva di verificare che le somme erogate dalla Regione fossero interamente destinate alla realizzazione dell'opera prevista)." (Cass. Pen., sez. VI, 09.05.2013, n. 35220).

- "Ai fini della distinzione tra il reato di cui all'art. 316 ter c.p., (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) e quello di cui all'art. 640 bis c.p., (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), quello che essenzialmente rileva è l'elemento costituito dalla induzione in errore, assente nel primo di detti reati e presente, invece, nel secondo.....l'ambito di applicabilità dell'art. 316 ter c.p., si riduce così a situazioni del tutto marginali, come quelle del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l'autore della disposizione patrimoniale (Cassazione penale, S.U., 16568/2007).

Art. 640 Truffa ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico (c.2 n.1)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravanti.

La condotta consiste nell'indurre taluno in errore tramite artifici e raggiri in modo da determinare costui a compiere un atto di disposizione patrimoniale dannoso per lui e con ingiusto profitto per l'agente ingannatore. Artifici: trasfigurazione della realtà esterna determinata o dalla simulazione dell'esistenza di circostanze in realtà non esistenti o dalla dissimulazione di circostanze esistenti in modo da creare una falsa apparenza.

Raggiri: attività simulatrice accompagnata da parole argomenti e/o ragionamenti idonei a far scambiare per vero ciò che è falso.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare per sé o per altri un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e conseguentemente da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Si realizza, altresì, il reato di truffa qualora si tacciano informazioni che, se conosciute dall'Ente, avrebbero necessariamente condizionato in maniera negativa la sua volontà negoziale.

Si precisa:

Elemento oggettivo:

- condotta fraudolenta posta in essere dall'agente che pone in essere i cd artifici o raggiri, che devono mirare ad indurre taluno in errore

- l'induzione in errore del soggetto passivo conseguentemente agli artifici o raggiri posti in essere dall'agente;
- il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte del soggetto che è stato indotto in errore;
- il verificarsi di un danno patrimoniale in capo al soggetto passivo del reato da cui derivi il conseguimento di un ingiusto profitto per il soggetto agente o altri.

Elemento soggettivo: dolo generico: il soggetto agente intende trarre il soggetto passivo in inganno e mira, attraverso l'inganno, a che quest'ultimo effettui una disposizione patrimoniale da cui derivi un profitto per sé o per altri.

Il delitto si consuma nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto cui corrisponde il verificarsi dell'altrui danno.

..... "ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1, rientrano nella categoria degli enti pubblici tutti gli enti, aventi personalità giuridica, strumentali al perseguimento di bisogni di interesse generale con carattere non industriale o commerciale, in situazione di dipendenza nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico in senso formale. Tale indirizzo, prendendo le mosse dal fenomeno della privatizzazione degli enti pubblici e dalla sempre più accentuata tendenza legislativa a riconoscere in capo a soggetti operanti iure privatorum la titolarità o l'esercizio di compiti di spiccata valenza pubblicistica, ha ritenuto di ravvisare l'esistenza di un organismo pubblico, ad onta della struttura privatistica, laddove, alla stregua della normativa comunitaria recepita in Italia, ricorrano tre requisiti, cioè la personalità giuridica, l'istituzione dell'ente per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, nonché, alternativamente, il finanziamento della sua attività in modo maggioritario da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, oppure la sottoposizione della gestione al controllo di questi ultimi, o la designazione da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, di più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza." (Cass. Pen., sez. V, 02.07.2013, 39837)

Art. 640 bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art.640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

La condotta è la stessa della truffa. La specificità della fattispecie risiede nell'oggetto della frode rappresentato dai contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero erogazioni di altro tipo.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire in modo indebito erogazioni pubbliche. L'elemento qualificante rispetto al reato precedentemente esaminato è costituito dall'oggetto materiale della frode in quanto "per erogazione pubblica" va intesa "ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di Enti Pubblici o dell'Unione Europea".

Tale fattispecie può realizzarsi qualora si pongano in essere artifici o raggiri idonei ad indurre in errore il soggetto erogante, come, a titolo esemplificativo, nel caso di trasmissione di dati non corrispondenti al vero oppure predisponendo una documentazione falsa, sempre con l'intento di ottenere l'erogazione di finanziamenti, contributi, mutui agevolati per individuati impieghi o di altre erogazioni concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici o dalla Unione Europea.

Occorre precisare che il reato in oggetto non si perfeziona con la semplice esposizione di dati e notizie non rispondenti al vero, ma richiede "un'opera fraudolenta capace di vanificare o di rendere meno agevole l'attività di controllo della richiesta di finanziamento da parte degli organi preposti".

- "La condotta del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche può essere integrata anche da fatti consistenti in una "immutatio veri" di per sé non costituente il reato di falso. (Nel caso di specie la

Corte ha reputato significativa l'indicazione, tra le spese per le quali era stata richiesta l'erogazione di un contributo regionale, di esborsi per consulenza riguardanti un oggetto diverso da quello indicato, in relazione ai quali il contributo non sarebbe stato erogabile)." (Cass. Pen., Sez. II, 02.07.2013, n. 35197).

-"In tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, qualora, pur essendo stata prevista la corresponsione in più rate della somma di cui l'agente abbia fraudolentemente ottenuto lo stanziamento in proprio favore, risulti di fatto corrisposta soltanto la prima rata, il reato deve ritenersi definitivamente consumato alla data di tale corresponsione, salvo che risulti posta in essere successivamente altra attività finalizzata ad ottenere anche il pagamento delle rate successive, nel qual caso, ove esso non abbia luogo, detta attività potrà essere autonomamente punibile a titolo di tentativo." (Cass. Pen., Sez. III, 15.10.2013, nr. 44446).

Art. 640 ter Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1549 se ricorre una delle circostanze previste al n. 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Alterazione, in qualsiasi modo, del funzionamento di un sistema informatico o telematico, con ciò riferendosi ad una modifica del regolare svolgimento di un processo di elaborazione o trasmissione dei dati, ovvero di intervento senza diritto, con qualsiasi, modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinente, ossia ogni forma di interferenza diversa dall'alterazione del funzionamento del sistema informatico o telematico.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto, arrecando così un danno a terzi.

Detto reato si differenzia dal reato di truffa, in quanto l'attività fraudolenta viene posta in essere sul sistema informatico e non coinvolge la persona e può concorrere con il reato di "accesso abusivo a un sistema informatico o telematico" previsto dall'alt. 615 ter c.p.

"...Il reato di frode informatica si differenzia da quello di truffa perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (soggetto passivo), di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema" (Trib. Padova, 18.01.2013, n. 75).

Elemento oggettivo: si sostanzia nella modificazione della consistenza materiale e/o nella modificazione dei dati o programmi di un sistema informatico o telematico

Elemento soggettivo: consiste nella coscienza e volontà di modificare la consistenza materiale e/o i dati o programmi di un sistema informatico o telematico per ottenere un profitto con altrui danno

Il reato si consuma nel momento in cui viene realizzato il profitto con altrui danno e può essere configurabile il tentativo

Art. 356 Frode nelle pubbliche forniture

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032 [32quater].

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Il **bene giuridico tutelato** è il buon andamento della pubblica amministrazione e, più nello specifico, il regolare funzionamento dei servizi pubblici e dei pubblici stabilimenti.

Esso è un **reato proprio**, dato che può essere commesso solamente da chi sia vincolato contrattualmente con lo Stato, con un ente pubblico o con un'impresa esercente un servizio di pubblica necessità, e quindi dal fornitore, dal subfornitore, dal mediatore e dal rappresentante.

Il contratto di fornitura assurge a presupposto del reato, non intendendosi però uno specifico tipo di contratto, ma, più in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. cose o servizi ritenute necessarie.

Il reato di frode in pubbliche forniture è caratterizzato dal **dolo generico**, consistente nella coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite. Non sono perciò necessari specifici raggiri né che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente la malafede nell'esecuzione del contratto (*fonte: www.Brocardi.it*)

Art. 25

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319 ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319 bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319 ter, comma 2, 319 quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Si tratta dei seguenti reati previsti dal Codice Penale:

- **art. 317 Concussione;**
- **art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione;**
- **art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;**
- **art. 319 bis Circostanze aggravanti;**
- **art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari;**
- **art. 319 quater Induzione indebita a dare o promettere utilità**
- **art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;**
- **art. 321 Pene per il corruttore;**
- **art. 322 Istigazione alla corruzione;**
- **art. 322 bis Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri);**

- art. 346 bis Traffico di influenze illecite
- art. 314, comma 1, c.p. Peculato, escluso il peculato d'uso;
- art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui;
- art. 323 c.p. Abuso d'ufficio.

Qui di seguito si riportano gli articoli del Codice Penale che disciplinano i reati in esame, delle pene accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione a titolo esemplificativo delle attività potenzialmente a rischio-reato. I reati sono stati aggiornati ai sensi Legge 69/2015 che non ha apportate sostanziali modifiche strutturali ma ha aumentato i termini edittali delle pene.

Art. 317 Concussione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La condotta incriminata si estrinseca nella costrizione che deve risultare funzionalmente collegata all'abuso della qualità o dei poteri del soggetto pubblico. La costrizione penalmente rilevante implica la prospettazione agli occhi della vittima di un male ingiusto

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

"...Il 'nuovo' reato di concussione di cui all'art. 317 c.p. è designato dall'abuso costringitivo del pubblico ufficiale attuato mediante violenza o minaccia di un danno contra ius, da cui deriva una grave limitazione della libertà di autodeterminazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, è posto di fronte all'alternativa secca di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell'indebito; mentre il 'nuovo' reato di cui all'art. 319-quater c.p. è caratterizzato dall'abuso induttivo del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, vale a dire da una condotta di persuasione, di suggestione, di pressione morale, con più tenue valore condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta di prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale." (Cass. Pen., Sez. VI, 21.05.2014, n. 26500).

Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre (un anno) ad otto (sei) anni.

Si tratta della vecchia corruzione impropria. La condotta incriminata consiste, dal lato del pubblico ufficiale (intraneus), nel ricevere una retribuzione non dovuta e nell'accettare la promessa, dal lato del privato (extraneus) nel dare o promettere la retribuzione non dovuta. Non serve il compimento di uno specifico atto del pubblico ufficiale, ma è sufficiente che la corresponsione o la promessa sia in relazione all'esercizio delle funzioni pubbliche di cui è titolare il pubblico ufficiale.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere, ritardare o rilasciare atti (determinando un vantaggio in favore dell'offerente) da intendersi compresi nei suoi doveri d'ufficio.

L'attività del pubblico ufficiale si estrinseca in un atto dovuto (ad esempio, evasione rapida di una pratica di propria competenza) che non contrasta con i doveri d'ufficio; il reato può essere integrato anche quando il pubblico ufficiale riceve una retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto.

Non sono considerati rientranti nella fattispecie gli omaggi di cortesia solo se di modesta entità, anche se la Corte di Cassazione, con sentenza n. 12192 del 6 settembre 1990, stabilisce che la lesione al prestigio e all'interesse della Pubblica Amministrazione prescinde dalla proporzionalità o dall'equilibrio fra l'atto d'ufficio e la somma o l'utilità corrisposta.

Tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco.

“...Non integra la fattispecie di concussione ex art. 317 c.p. o di induzione ex art. 319 quater c.p. la condotta di semplice richiesta di denaro o altre utilità da parte del pubblico ufficiale in presenza di situazioni di mera pressione ambientale, non accompagnata da atti di costrizione o di induzione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di corruzione per atto di ufficio nel caso di cittadini stranieri che spontaneamente si rivolgevano ad un faccendiere che a sua volta li metteva in contatto con agenti di polizia che, dietro compenso, si interessavano alle pratiche inerenti il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno).” (Cass. Pen., Sez. VI, 25.02.2013, n. 11946).

Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Si tratta della corruzione propria. La condotta incriminata consiste, dal lato dell'intraneus, nel ricevere denaro o altre utilità o nell'accettare la promessa di quanto sopra, da parte dell'extraneus nel dare o promettere denaro o altre utilità. Il tutto per omettere o ritardare, ovvero per avere omesso o ritardato, un atto di ufficio o per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.

“...In tema di corruzione propria sono atti contrari ai doveri di ufficio non solo quelli illeciti, siccome vietati da atti imperativi o illegittimi, perché dettati da norme giuridiche, riguardanti la loro validità ed efficacia, ma anche quelli che, pur formalmente regolari, prescindono per consapevole volontà del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio dall'osservanza dei doveri istituzionali, espressi in norme di qualsiasi livello, compresi quelli di correttezza e di imparzialità. Conseguentemente, ai fini della distinzione fra corruzione propria ed impropria, nella prima il pubblico ufficiale, violando anche il solo dovere di correttezza, connota l'atto di contenuto privatistico, così perseguendo esclusivamente o prevalentemente l'interesse del privato corruttore; nella seconda, invece, il pubblico ufficiale, che accetta una retribuzione per l'unico atto reso possibile dalle sue attribuzioni, viola soltanto il dovere di correttezza.” (Cass. Pen., Sez. VI, 25.09.2013, n. 41898).

Art. 319 bis Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Costituisce circostanza aggravante l'aver il fatto di cui all'articolo 319 per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (art. 319 bis c.p.).

“...Nel caso di corruzione di funzionari di uno Stato estero, sono applicabili, nei confronti dell'ente di cui sia accertata la responsabilità amministrativa per tale reato, le sanzioni interdittive previste dall'art. 25 d.lg. 8 giugno 2001 n. 231.” (Cass. Pen., Sez. VI, 30.09.2010, n. 42701).

“...In tema di corruzione, l'atto d'ufficio, oggetto di mercimonio, non va inteso in senso formale, in quanto deve comprendere qualsiasi comportamento che comunque violi (anche se non in contrasto con specifiche norme

giuridiche o con istruzioni di servizio) i doveri di fedeltà, imparzialità, onestà che devono essere osservati da chiunque eserciti una pubblica funzione; integra, pertanto, il reato di corruzione la condotta di chi agevola l'assunzione di familiari ed amici con delibere "ad hoc" nelle quali vengono assegnano appalti di servizi a imprese che, in cambio della commessa, si impegnano ad assumere i congiunti e conoscenti del funzionario pubblico." (Cass. Pen., Sez. VI, 13.12.2007, n. 12131).

Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Il reato (che costituisce una fattispecie autonoma) si realizza nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (processo civile, penale o amministrativo), corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un funzionario).

"... Integra il reato di corruzione in atti giudiziari l'accordo intercorso tra un ispettore del Ministero delle attività produttive, pubblico ufficiale, ed il presidente di un consorzio di cooperative edilizie, finalizzato a formare, in cambio di un corrispettivo in danaro, una relazione ispettiva compiacente rispetto alla sua situazione di difficoltà economica già registrata in precedenti, sfavorevoli relazioni del suo ufficio, al fine di evitarne la declaratoria di fallimento o la liquidazione coatta amministrativa nella pendente procedura giudiziaria, ottenendo con il deposito di tale relazione un rinvio dell'udienza." (Cass. Pen., Sez. VI, 21.05.2013, n. 30542).

Art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

E' una delle nuove fattispecie di reato presupposto introdotte dalla L.n.190/12 e punisce la condotta sia dei soggetti apicali sia dei soggetti subordinati che siano indotti a versare o promettere denaro o altra utilità in ragione dell'abuso di potere del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

Il fatto costitutivo del reato è la coartazione della volontà del privato che si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, induce il privato a sottostare alle sue richieste.

La condotta del pubblico agente deve connotarsi per l'abuso di potere o di qualità.

Se si fa riferimento alla giurisprudenza relativa alla figura di reato ex art.317 c.p. (molto assimilabile a quella individuata dall'art.319 quater), si può dedurre che l'attività di induzione non è vincolata a forme tassative, ma vi può rientrare ogni comportamento che sia comunque caratterizzato da un abuso dei poteri in grado di esercitare una pressione psicologica sul privato, in forza della quale, quest'ultimo si convinca alla necessità di dare o promettere denaro o altra utilità per evitare conseguenze dannose (v.Cass.6^ 19.06.08, n.33843).

I comportamenti o i contegni individuati come rilevanti sono molteplici, tra cui l'esortazione, la sollecitazione, gli impliciti messaggi comportamentali, i silenzi, in considerazione anche del diverso contesto in cui i soggetti si muovono e della loro maggiore o minore conoscenza di certi moduli operativi e di relativi codici di

comunicazione (v. Cass.6^a 1.10.13, n.49538). Hanno rilievo quindi anche la persuasione, la suggestione e l'inganno, quest'ultimo però diverso dall'induzione in errore.

Il reato si pone in una posizione intermedia tra la concussione e la corruzione. Si differenzia dalla prima sia per il soggetto attivo (perché può essere un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio), sia per le modalità realizzate per ottenere o farsi promettere il denaro o altre utilità (nel 319quater rileva soltanto l'induzione), che per la prevista punibilità del soggetto che dà o promette denaro o altra utilità (così come avviene per il reato di corruzione).

Va evidenziato che proprio il possibile coinvolgimento e la conseguente punibilità di un soggetto terzo rispetto alla P.A. comporta maggiori rischi per enti, società ed associazioni.

Nel caso di accertamento del reato, può essere comminata, infatti, sia una sanzione pecuniaria molto alta (tra 300 a 800 quote, equivalenti ad una pena pecuniaria che può arrivare fino a 1milione e 200mila euro), sia una misura interdittiva (per una durata non inferiore ad un anno) quale la sospensione dell'attività, il divieto di contrattare con la P.A. o il commissariamento.

Va posta particolare attenzione ad una recentissima decisione della Cassazione Penale (vedi Cass. Pen., Sez. VI 22.08.2016 n. 35271) con la quale si ritiene che, per la configurabilità del "tentativo" di induzione indebita di cui all'art. 319 quater (ritenuto integrato quando l'evento non si verifica per la resistenza opposta dal privato alle illecite pressioni del pubblico agente), non è necessario il perseguimento di un indebito vantaggio da parte dell'indotto, poiché tale elemento rileva esclusivamente per la sussistenza della fattispecie consumata, in un'ottica interpretativa volta a giustificare adeguatamente, ai sensi dell'art. 27 Cost., la punibilità del privato. In pratica il requisito dell'indebito vantaggio, da parte dei privati, è richiesto solo per l'ipotesi consumata e non per quella tentata. Alla luce di queste posizioni giurisprudenziali si conferma che il delitto di induzione indebita di cui all'art. 319 quater c.p., non costituisce un reato bilaterale, "in quanto le condotte del soggetto pubblico che induce e del privato indotto si perfezionano autonomamente ed in tempi diversi, sicché il reato si configura in forma tentata nel caso in cui il reato non si verifichi per le resistenze opposte dal privato alle illecite pressioni del pubblico agente (vedi Cassazione Sez. VI 12.01.2016 in CED n. 265901)

Art. 320 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Art. 321 Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319 bis, nell'art. 319 ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Nel reato di corruzione esiste tra corrotto e corruttore un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Art. 322 Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non si accetta, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità di cui all'art. 319.

Si tratta di un reato di corruzione che si caratterizza per la sua essenza monosoggettiva a differenza degli altri reati sopra nominati che sono plurisoggettivi (ossia che ci sono due parti che si accordano). Qui c'è solo l'extraneus, manca l'intraneus.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli. Il reato, pertanto, si configura con la semplice promessa di denaro (o altra utilità) finalizzata ad indurre il pubblico ufficiale a compiere un atto del suo ufficio, pur se da quest'ultimo rifiutata.

"...Il tentativo di induzione indebita a dare o promettere utilità si differenzia dall'istigazione alla corruzione attiva di cui all'art. 322, commi 3 e 4, c.p., perché mentre quest'ultima fattispecie si inserisce sempre nell'ottica di instaurare un rapporto paritetico tra i soggetti coinvolti, diretto al mercimonio dei pubblici poteri, la prima presuppone che il funzionario pubblico, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, ponga potenzialmente il suo interlocutore in uno stato di soggezione, avanzando una richiesta perentoria, ripetuta, più insistente e con più elevato grado di pressione psicologica rispetto alla mera sollecitazione, che si concretizza nella proposta di un semplice scambio di favori." (Cass. Pen., S.U., 24.10.2013, 12228).

Art. 322 bis Peculato, concussione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale(2).

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
 - 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
- Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Si tratta degli stessi reati di cui sopra che, sotto il profilo soggettivo vedono interessati i soggetti espressamente indicati dalla norma.

Come si può desumere dal dettato normativo, in forza dell'articolo 322 bis la famiglia dei reati in esame rileva anche allorché siano compiuti nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio dell'Unione Europea e dei singoli Stati membri.

"...In tema di responsabilità da reato degli enti, sono applicabili alla persona giuridica le misure cautelari interdittive anche qualora il reato presupposto sia quello di corruzione internazionale di cui all'art. 322 bis c.p., pur dovendosi verificare in concreto l'effettiva possibilità di applicare tali misure senza che ciò comporti, seppure solo nella fase esecutiva, il coinvolgimento degli organismi di uno Stato estero." (Cass. Pen., Sez. VI, 30.09.2010, n. 42701).

Art. 346 bis Traffico di influenze illecite.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

La norma, introdotta con L. n. 190/2012, così come modificata dalla legge 09 gennaio 2019 n.3, è tesa a punire le condotte di intermediazione di soggetti terzi nell'opera di corruzione tra il corrotto ed il corruttore.

Il bene giuridico tutelato è il prestigio della pubblica amministrazione.

Le due fattispecie disciplinate dal primo comma si differenziano in base al destinatario del denaro o del vantaggio patrimoniale, ovvero l'intermediario (come prezzo della propria mediazione) oppure il pubblico ufficiale stesso.

Ad ogni modo, in entrambi i casi è necessario che l'intermediazione sia svolta in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio, alludendo ad una attività già compiuta o da compiersi.

Presupposto della condotta è che l'intermediario voglia effettivamente utilizzare il denaro o il vantaggio patrimoniale per remunerare il pubblico ufficiale.

Data la forte anticipazione di tutela, la disposizione rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, visto che si consuma già nel momento della dazione o dell'accettazione della promessa della remunerazione per corrompere il pubblico funzionario, nonché in presenza di una relazione solo millantata con il pubblico ufficiale.

Il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale ha integrato il C.1 con l'aggiunta dei seguenti reati, quando i fatti offendono gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.

Art. 314 c.1 Peculato, escluso il peculato d'uso

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio(1), che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Art. 323 Abuso d'ufficio

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.

Reati commessi all'Estero

Rilevano anche le attività corruttive poste in essere nei confronti di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio che operano per conto di altri Stati esteri (diversi da quelli dell'Unione Europea) o organizzazioni pubbliche internazionali, se il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio nell'ambito di operazioni economiche internazionali.

Anche con riferimento a questa seconda famiglia di reati contro la P.A. (art. 25 D.Lgs. 231/01), all'ente si applicherà una sanzione pecuniaria commisurata alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente stesso in modo da garantirne l'afflittività, cioè affinché la sanzione produca, in concreto, i suoi effetti.

È prevista una pena più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante oppure abbia causato un danno economico di particolare gravità. È altresì prevista l'applicazione di sanzioni interdittive a carico dell'ente.

Le disposizioni degli art. 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

Inoltre, in ottemperanza alle indicazioni riportate dall'ANAC nella più volte citata determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, si evidenzia che ulteriore e particolare attenzione va posta anche a tutte le condotte che possono astrattamente essere ricomprese nelle fattispecie che rientrano nel Libro II Titolo II del codice penale – “dei delitti contro la PA”.

A.2. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PROCESSI SENSIBILI

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (di cui agli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231) e ritenuti rilevanti a seguito del risk assessment eseguito internamente e documentato nell'*Allegato 2 Metodologia di analisi dei rischi e risultati*, sono stati valutati come "sensibili" i seguenti processi/attività che si compiono nelle Unità Organizzative cui è strutturata CFI.

Processi/attività sensibili	Unità organizzativa/responsabile
Deliberazione partecipazioni/finanziamenti/agevolazioni ai sensi della <i>Legge Marcora e smi e del DM 04.12.2014 e smi</i>	CdA/CE
Decisione su impieghi finanziari in regime tesoreria	Presidente CdA
Istruttoria pratiche per assunzione partecipazioni e/o concessione finanziamenti e agevolazioni ai sensi della <i>Legge Marcora e smi e del DM 04.12.2014 e smi</i>	Area Promozione & Istruttoria
Attuazione per verifica requisiti <i>Legge Marcora e smi e del DM 04.12.2014 e smi</i>	Area Attuazione & Monitoraggio
Monitoraggio delle cooperative partecipate/finanziate <i>Legge Marcora e smi e del DM 04.12.2014 e smi</i>	Area Attuazione & Monitoraggio
Tesoreria e gestione flussi finanziari	Area Amministrazione & IT
Gestione rimborsi spese	Area Amministrazione & IT
Selezione del personale e/o consulenti	CdA/AD
Gestione acquisti, approvvigionamenti beni e servizi	Area Amministrazione & IT
Gestione adempimenti D. lgs. 81/08 e Dlgs. 152/06	Area Amministrazione & IT
Gestione servizi IT e sicurezza dati informatici	Area Amministrazione & IT

A.3. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

In questo paragrafo sono descritte le regole generali di comportamento atteso o divieti specifici che i Destinatari della presente Parte Speciale del MOGC devono rispettare, conformando la propria condotta ad essi in corrispondenza delle attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, i precetti normativi, le norme del Codice Etico e le inseriscono a livello dei rischi-reato di interesse. In forza di appositi accordi contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

A.3.1 Regole generali di comportamento

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, al Sistema delle deleghe e dei poteri, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella presente Parte Speciale del MOGC, nonché al Manuale delle procedure che del MOGC è parte integrante ed alle ulteriori procedure organizzative esistenti implementate.

CFI, consapevole dell'importanza che gli impegni nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Istituzioni Pubbliche siano assunti nel rigoroso rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, al fine di valorizzare e mantenere la propria integrità e reputazione, riserva in via esclusiva lo svolgimento delle suddette attività alle funzioni aziendali preposte ed a ciò autorizzate e stabilisce l'obbligo di raccogliere e conservare la documentazione relativa a qualsiasi contatto con la Pubblica Amministrazione.

Gli addetti alla struttura ed i componenti degli organi decisionali della società, nel caso in cui sia coinvolta la pubblica amministrazione, devono astenersi dal far dare o promettere denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, come prezzo della mediazione illecita verso di lui.

CFI garantisce il rispetto di quanto previsto D. lgs. 14 marzo 2013, n.33 in materia di trasparenza degli enti pubblici, in particolare in riferimento agli enti economici e le società controllate e partecipate.

I responsabili delle funzioni che svolgono o partecipano ad una o più attività sensibili, devono fornire ai propri collaboratori adeguate direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, secondo le singolarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni a rischio di reato.

Nei rapporti con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione i soggetti preposti sono tenuti al rispetto della legge ed alla massima trasparenza, chiarezza, correttezza al fine di non indurre i soggetti istituzionali con i quali si intrattengono relazioni a vario titolo, convinzioni false, ambigue o fuorvianti.

Le dichiarazioni rese alle Istituzioni e alla Pubblica Amministrazione devono contenere solo elementi assolutamente veritieri, devono essere complete e basate su validi documenti al fine di garantirne la corretta valutazione da parte dell'Istituzione e P.A. interessata.

Nel caso di ispezioni da parte di organismi di Vigilanza è richiesta la presenza di almeno due incaricati di CFI che provvederanno entrambi alla sottoscrizione del verbale rilasciato.

Le fasi del processo di acquisizione e gestione delle partecipazioni/finanziamenti, devono essere documentate e verificabili, in modo da poter sempre ricostruire ex post le caratteristiche e le motivazioni delle operazioni ed individuare i soggetti coinvolti.

Deve essere garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata al fine di assicurare la tracciabilità delle varie fasi del processo, ivi inclusa quella trasmessa in via telematica o elettronica.

Le operazioni finanziarie sono effettuate in forza dei poteri di firma previsti dalle deleghe o dalle procure e a fronte delle adeguate autorizzazioni al pagamento previste alle diverse funzioni dalle deleghe interne e devono garantire la tracciabilità delle operazioni.

CFI persegue, nei propri processi di acquisto, la ricerca del massimo vantaggio competitivo; in tale ottica, si impegna a garantire ad ogni fornitore, partner e consulente in genere pari opportunità e un trattamento leale ed imparziale.

La selezione dei fornitori, dei partner e dei consulenti e la determinazione delle condizioni di acquisto sono, pertanto, ispirate a principi di obiettività, competenza, economicità, trasparenza e correttezza, e sono effettuate sulla base di criteri oggettivi quali la qualità, il prezzo e la capacità di fornire e garantire beni o servizi di livello adeguato.

I fornitori, i partner ed i consulenti in genere devono essere scelti con metodi trasparenti senza accettare pressioni indebite finalizzate a favorire un soggetto a discapito di un altro.

Tutti i consulenti, partner e fornitori in genere e chiunque abbia rapporti con CFI sono impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti; non sarà iniziato o proseguito alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a tale principio.

I compensi riconosciuti in favore di fornitori, partner o consulenti in genere sono definiti contrattualmente e giustificati in relazione al tipo di incarico da svolgere ed al mercato di riferimento. I pagamenti effettuati in loro favore si basano sul rapporto contrattuale costituito con gli stessi e sull'effettiva e piena ricezione dei servizi concordati.

La selezione del personale deve essere effettuata sulla base di criteri trasparenti e secondo valutazioni che facciano riferimento a requisiti di competenza, professionalità e onorabilità definiti. Devono essere predisposte opportuni controlli di eventuali cause di conflitto di interesse.

I rimborsi spese devono essere corrisposti sempre a piè di lista, essere preventivamente autorizzati e secondo criteri di trasparenza e congruenza in conformità a quanto previsto nel Manuale delle procedure.

In caso di adempimenti, comunicazioni o richiesta per autorizzazioni, concessioni e permessi alla PA, anche mediante l'utilizzo di un sistema informatico/telematico della PA, è garantita la segregazione dei ruoli tra il soggetto che predispone la documentazione e quello che, dopo attenta e tracciabile verifica in merito alla correttezza, completezza e veridicità del contenuto, ne autorizza l'invio. La sottoscrizione della documentazione avviene a cura dell'AD.

Nel caso di gestione contenziosi e accordi transattivi deve essere chiaramente definita l'attribuzione dei poteri in merito alla rappresentanza di CFI di fronte ai terzi avanti gli uffici dell'Amministrazione Giudiziaria e Finanziaria e gli organi giudicanti con opportune deleghe formali. Il conferimento degli incarichi a legali esterni è autorizzato dalla funzione competente sulla base dei poteri e delle deleghe in vigore o da un suo delegato;

A.3.2 Divieti specifici

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

È fatto inoltre divieto di porre in essere comportamenti in violazione delle regole del Codice Etico, dei principi generali enucleati sia nella Parte Generale che nella presente Parte Speciale ed in generale nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

È fatto divieto di promettere ovvero offrire a Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio o a dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche denaro, beni o, più in generale, utilità di varia natura a titolo di compensazione per il compimento di atti del loro ufficio al fine di promuovere e favorire gli interessi propri, della Società o ottenere l'esecuzione di atti contrari ai doveri del loro ufficio.

In particolare, nei rapporti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio o con dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche è fatto divieto di:

- promettere o offrire loro (o a loro parenti, affini o parti correlate) denaro, doni o omaggi o altre utilità suscettibili di valutazione economica;
- far dare o promettere denaro o altra utilità, come prezzo di una mediazione illecita, anche eventuale, verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;
- accettare doni o omaggi o altre utilità suscettibili di valutazione economica;
- promettere o concedere loro (o loro coniugi, parenti, affini o parti correlate) opportunità di assunzione e/o opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere che possano avvantaggiarli a titolo personale;

- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- favorire, nei processi d'acquisto, fornitori o partner o consulenti in genere da loro indicati come condizione per lo svolgimento successivo delle attività attinenti allo svolgimento del proprio incarico;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori e soggetti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- promettere o fornire loro (o loro parenti, coniugi, affini o parti correlate), anche tramite aziende terze, lavori o servizi di utilità personale;
- agevolare il processo di acquisizione partecipazioni o erogazione finanziamenti come promessa di utilità.

Con riferimento a soggetti diversi da quelli indicati precedentemente, CFI ammette la corresponsione, previamente autorizzata, di omaggi, atti di cortesia commerciale purché di modico valore e, comunque, di natura tale da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere, in nessun caso, interpretata, da un osservatore terzo ed imparziale, come volta all'ottenimento di vantaggi e favori in modo improprio.

È fatto inoltre divieto di accettare doni, beni od altre utilità suscettibili di valutazione economica, ad eccezione di omaggi e atti di cortesia commerciale di modico valore, da soggetti, diversi da quelli indicati precedentemente con i quali si intrattengono o possono intrattenersi rapporti connessi all'espletamento del proprio rapporto di lavoro presso la CFI.

Tutti coloro che agiscono in nome e per conto della CFI in ragione della posizione ricoperta in CFI, non devono erogare né promettere contributi diretti o indiretti a partiti, movimenti, comitati politici o a singoli candidati, nonché ad organizzazioni sindacali o loro rappresentanti, salvo, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, quanto previsto dalle normative specifiche vigenti.

Le liberalità di carattere benefico o culturale sono considerate limitatamente a proposte provenienti da enti e associazioni no-profit oppure di valore culturale o sociale.

È in generale, vietata qualsiasi attività, anche tramite interposta persona, diretta ad influenzare l'indipendenza di giudizio o assicurare un qualsiasi vantaggio alla CFI.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse o del vantaggio della CFI può giustificare una condotta non onesta.

In particolare è fatto divieto di:

- produrre o distribuire documenti o dati non veritieri o alterati od omettere informazioni dovute al fine di ottenere contributi, sovvenzioni, finanziamenti o altre agevolazioni di varia natura, erogate dallo Stato o da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea;
- destinare le erogazioni ricevute dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea a finalità diverse da quelle per le quali sono state ottenute;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi utilizzati dalla Pubblica Amministrazione o altre Istituzioni Pubbliche, alterarne in qualsiasi modo il funzionamento o intervenire con qualsiasi modalità cui non si abbia diritto su dati, informazioni o programmi per ottenere e/o modificare indebitamente informazioni a vantaggio della CFI o di terzi;
- nel corso dei processi civili, penali o amministrativi, è fatto divieto di intraprendere (direttamente o indirettamente) alcuna azione illecita che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa.

A.4. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PROCEDURE A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente paragrafo, devono essere rispettate le procedure di seguito richiamate poste a presidio dei processi nei quali possono ravvisarsi i rischi-reato sopra individuati (articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231).

I Destinatari della presente Parte Speciale del MOGC, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, devono rispettare le attività di controllo di cui sono responsabili previste nel Manuale delle procedure aziendali, parte integrante del MOGC, e in tutta l'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

Processi/attività sensibili	Procedure aziendali
Deliberazione partecipazioni/finanziamenti/agevolazioni ai sensi della <i>Legge Marcora e smi e del DM 04.12.2014 e smi</i>	Manuale delle procedure A.2.2 Delibera B. <i>Processi per la concessione delle agevolazioni di cui al DM 4.12.2014</i>
Decisione su impieghi finanziari in regime tesoreria	Manuale delle procedure – C.1.1 Gestione della tesoreria ed impieghi finanziari
Istruttoria pratiche per assunzione partecipazioni e/o concessione finanziamenti e agevolazioni ai sensi della <i>Legge Marcora e smi e del DM 04.12.2014 e smi</i>	Manuale delle procedure A. Acquisizione e gestione partecipazioni e finanziamenti <i>ai sensi della Legge Marcora e smi</i> B. <i>Processi per la concessione delle agevolazioni DM 4.12.14</i>
Attuazione per verifica requisiti <i>Legge Marcora e smi e del DM 04.12.2014 e smi</i>	Manuale delle procedure A. Acquisizione e gestione partecipazioni e finanziamenti <i>ai sensi della Legge Marcora e smi</i> B. <i>Processi per la concessione delle agevolazioni di cui al DM 4.12.2014</i>
Monitoraggio delle cooperative partecipate/finanziate <i>Legge Marcora e smi e del DM 04.12.2014 e smi</i>	A Manuale delle procedure A. Acquisizione e gestione partecipazioni e finanziamenti <i>ai sensi della Legge Marcora e smi</i> B. <i>Processi per la concessione delle agevolazioni di cui al DM 4.12.2014</i>
Tesoreria e gestione flussi finanziari	Manuale delle procedure - C.1.1 Gestione della tesoreria ed impieghi finanziari
Gestione rimborsi spese	Manuale delle procedure - C.1.5 Gestione rimborsi spese
Selezione del personale e/o consulenti	Manuale delle procedure – C.2 Gestione delle risorse umane
Gestione acquisti, approvvigionamenti beni e servizi	Manuale delle procedure - C. 1.4 Acquisti
Gestione adempimenti D. lgs. 81/08 e Dlgs. 152/06	DVR
Gestione servizi IT e sicurezza dati informatici	Manuale delle procedure Documento programmatico per la Sicurezza dei dati

PARTE SPECIALE B - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI E DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**B.1 LE FATTISPECIE DI REATO****ART. 24 bis****Delitti informatici e trattamento illecito di dati (1)**

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies e 640-ter, terzo comma, del codice penale nonché dei delitti di cui agli articoli 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote (1).*

2. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.*

3. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.*

4. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)*

Art. 491 bis c.p. Documenti informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici(1).

(1) Articolo modificato dall'art. 2 c.1 lett. e del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

La condotta consiste nell'introdursi abusivamente e contro la volontà di chi ha il diritto di esclusione in un sistema informatico o telematico o nel trattarsi nel medesimo sistema in maniera abusiva.

Il bene giuridico protetto dal precetto in esame è la riservatezza delle comunicazioni e/o delle informazioni il cui scambio avviene, oggi, per la gran parte, tramite sistemi informatici.

L'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso quale coscienza e volontà di entrare in un sistema e di permanervi contro la volontà dell'avente diritto.

Il reato è di mera condotta e si consuma quando l'agente porta a compimento una delle condotte sopra descritte ovvero accede al sistema informatico, senza che sia necessario che si configuri una lesione del sistema o che l'accesso sia stato effettuato con il fine di violare la riservatezza degli utenti autorizzati.

Occorre necessariamente precisare che la giurisprudenza ha delineato i concetti fondamentali richiamati in tutte le norme ricomprese nel novero dei cd. reati informatici. In particolare, si è affermato che:

per **sistema informatico o telematico** deve intendersi ogni apparecchiatura destinata a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate (per mezzo di un'attività di "codificazione" e "decodificazione") dalla "registrazione" o "memorizzazione" (per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati), di "dati" (cioè di rappresentazioni elementari di un fatto), effettuata attraverso simboli (bit), in combinazione diversa, e dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare "informazioni", costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente (v.Cass.n.3067/1999);

per **alterazione** deve intendersi qualsiasi attività o omissione tale da modificare i suddetti sistemi con la manipolazione dei dati informatici, incidendo in tal modo sul regolare svolgimento dell'elaborazione dei dati ovvero alterandone (quindi anche danneggiando, rompendo o distruggendo) la componente hardware o software del sistema.

Il reato di cui all'art.615 ter è a dolo generico e prevede due condotte alternative determinate: l'introduzione abusiva nel sistema ed il mantenimento in esso contro la volontà espressa o tacita del titolare del diritto di esclusione.

L'introduzione abusiva è intesa come accesso alla conoscenza dei dati o informazioni contenuti nel sistema, effettuato sia da lontano (attività tipica dell' hacker), sia da vicino (da persona, cioè, che si trova a diretto contatto dall'elaboratore); mentre l'attività di mantenimento consiste nel persistere nella introduzione, inizialmente autorizzata o causale, continuando ad accedere alla conoscenza dei dati nonostante il divieto del titolare del sistema.

"...Si evidenzia che il reato si configura anche nel caso in cui, pur essendo abilitati, si acceda o si mantenga un sistema informatico o telematico protetto, violando le condizioni ed i limiti di accesso derivanti dalle prescrizioni impartite dal titolare del sistema, senza che abbiano rilievo gli scopi e le finalità dell'accesso realizzato (v.Cass. Sez.Un. 7.02.12, n.4694)

Art. 615-quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente riproduce, si procura, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.163 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater.

Due tipi di condotte che consistono, rispettivamente, nel procurarsi, riprodurre diffondere, comunicare o consegnare codici parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a tale accesso. Entrambe le condotte devono essere abusive, cioè fuori da qualsiasi norma che le autorizzi o imponga.

È un reato di pericolo finalizzato a prevenire la commissione di delitti più gravi contro la riservatezza o contro il patrimonio

Elemento soggettivo è il dolo specifico in quanto la condotta deve essere perpetrata al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ovvero per cagionare un danno.

Elemento oggettivo è la condotta penalmente rilevante consiste nel procurarsi, diffondere, riprodurre, comunicare o consegnare password per l'accesso ad un sistema.

Art. 615-quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, e` punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

La condotta incriminata consiste nel procurare, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati e i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione totale o parziale o l'alterazione del funzionamento.

È un reato di pericolo astratto le condotte penalmente rilevanti consistono nel produrre, riprodurre, procurarsi, importare, diffondere, comunicare, consegnare e mettere a disposizione di altri virus informatici.

Elemento soggettivo è il dolo specifico, ovvero la coscienza e volontà nel porre in essere una delle condotte descritte al fine di danneggiare il sistema.

Il reato si consuma nel momento in cui delle condotte viene realizzata senza che rilevi il conseguimento dello scopo lesivo

Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

La condotta consiste nell'installare ovvero mettere in opera strumenti o apparecchiature, o anche soltanto parti di essi, che siano idonei ad interrompere o impedire comunicazioni o conversazioni tra soggetti terzi diversi da chi esegue l'installazione, ovvero violare la segretezza delle comunicazioni.

Elemento soggettivo è il dolo generico inteso come coscienza e volontà dell'installazione di apparecchiature atte all'intercettazione, impedimento od interruzione della comunicazione; il reato si consuma con l'installazione delle apparecchiature.

Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni (1).

(1) Articolo modificato dall'art. 2 c.1 lett. m del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

Le condotte penalmente rilevanti consistono nel distruggere, deteriorare, danneggiare informazioni, dati o programmi informatici (software).

Elemento soggettivo è il dolo generico inteso come coscienza e volontà del porre in essere la condotta descritta con la consapevolezza dell'altruità dell'oggetto materiale del reato.

Il delitto si consuma con il verificarsi dell'evento di danneggiamento

Il danneggiamento punito dalla norma deve intendersi integrato dalla manomissione e alterazione dello stato di computer, server o altri supporti informatici contenenti dati.

"...Occorre tener conto che "anche la cancellazione che non escluda la possibilità di recupero, se non con l'uso anche dispendioso di particolari procedure, viene considerata modalità di condotta che integra gli estremi oggettivi della fattispecie delittuosa (v. Cass. 5.03.12, n.8555).

Art.635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Salvo che il atto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

(1) Articolo modificato dall'art. 2 c.1 lett. n del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

Art. 55 comma 9 D. Lgs 231/07 Indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento.

Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per se' o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Si fa riferimento all'interno di questo gruppo di reati anche ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore relativamente al solo reato ex art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1 in quanto anch'essi inerenti alla corretta gestione dei dati informatici ex D. lgs. 196/03

ART. 25 novies

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Art. 171-bis legge n.633/1941 (Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15)

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Si è affermato che anche la copia del software originariamente acquistato con licenza se duplicato per essere utilizzato in altra macchina aziendale costituisce violazione del diritto d'autore (Cass. 5879 del 15/02/12)

B .2 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI E VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE - PROCESSI SENSIBILI

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (articoli 24 bis e 25 novies del D. Lgs. 231) e ritenuti rilevanti a seguito del risk assessment eseguito internamente e documentato nell'*Allegato 2 Metodologia di analisi dei rischi e risultati*, sono stati valutati come "sensibili" i seguenti processi/attività che si compiono nelle Unità Organizzative cui è strutturata CFI.

Processi/attività sensibili	Unità' organizzativa/responsabile
IT gestione sicurezza dati informatici e personali	Tutte le funzioni

B.3 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI E VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

In questo paragrafo sono descritte le regole generali di comportamento atteso o divieti specifici che i Destinatari della presente Parte Speciale del MOGC devono rispettare, conformando la propria condotta ad essi in corrispondenza delle attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, i precetti normativi, le norme del Codice Etico e le inseriscono a livello dei rischi-reato di interesse. In forza di appositi accordi contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

B.3.1 Regole generali di comportamento

Ogni incaricato in CFI è responsabile del trattamento dei dati inerenti alla propria mansione ed è tenuto alla salvaguardia e segretezza di questi ultimi.

Le modalità di gestione, trattamento e protezione dei dati sono descritte nel DPS adottato da CFI che identifica i titolari di permessi di accesso agli archivi cartacei e informatici, e contiene:

- le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali da applicare nel caso di operazioni effettuate su archivi elettronici/cartacei così come discendenti dagli art. 33-36 del Codice della Privacy, che ciascun destinatario del MOGC, anche in qualità di incaricato o Responsabile del trattamento;
- è chiamato ad adottare per dare piena applicazione a quanto disposto dalla normativa in materia;
- le regole comportamentali che i dipendenti debbono seguire per l'uso degli strumenti di comunicazione elettronica.

CFI prevede un sistema di protezione mediante strumenti di "disaster recovery" per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici curato dall'Amministratore di Sistema.

Inoltre CFI garantisce la protezione dei dati informatici dal rischio di intrusione o dall'attacco di virus o di altri software maligni attraverso antivirus con aggiornamento automatico e di altri strumenti di protezione sia fisici che elettronici.

Ogni dipendente è tenuto alla custodia ed alla segretezza delle credenziali di accesso che gli sono assegnate in virtù del ruolo ricoperto.

L'utilizzo combinato di username e password attribuisce in modo univoco al loro titolare la responsabilità delle transazioni compiute. I dispositivi mobili, quali smartphone, tablet, devono essere configurati con una password protetta, che sia conforme ai criteri della password indicati nel DPS aziendale. Questa password deve essere diversa dalle altre credenziali utilizzate all'interno dell'azienda.

B.3.2 Divieti specifici

È fatto esplicito divieto ad amministratori, dipendenti, collaboratori, consulenti e partner che a vario titolo abbiano accesso alla rete aziendale di installare propri software che non rientrino nello scopo per cui il sistema informatico è stato assegnato all'utente, al fine di evitare il rallentamento o il blocco della rete informatica aziendale.

È fatto esplicito divieto a tutti i destinatari del MOGC di duplicare o installare programmi non licenziati.

È fatto esplicito divieto ad amministratori, dipendenti, collaboratori, consulenti e partner che a vario titolo abbiano accesso alla rete aziendale di installare nella rete propri software che possano impedire o interrompere o danneggiare le comunicazioni informatiche aziendali ovvero l'intero sistema informatico aziendale.

È fatto esplicito divieto ad amministratori, dipendenti, collaboratori, consulenti e partner di operare in maniera illecita su sistemi informativi altrui al fine di sottrarre fraudolentemente dati o informazioni riservate o sensibili.

E' fatto esplicito divieto a tutti i destinatari del MOGC di copiare o trasferire dati aziendali di qualsiasi natura con o senza l'ausilio di strumenti informatici quali hd esterni, pen drive usb, bluetooth, dvd, cd, smartphone, tablet, ecc., né in allegato via posta elettronica o attraverso servizi ftp, sistemi peer-to-peer, senza essere espressamente autorizzati dall'Amministratore di Sistema.

Per i dispositivi mobili aziendali (telefoni cellulari, tablet, smartphone) in dotazione ai destinatari del MOGC, e aventi accesso a reti, dati e sistemi aziendali, è fatto divieto di:

- utilizzare il sistemi operativi diversi da quelli autorizzati dall'amministratore di sistema (ADS);
- modificare/eliminare le password salvate dall'utente;
- caricare sul o sui dispositivi dati non essenziali allo svolgimento del proprio lavoro;
- sottoporre i dispositivi ad installazioni di software/firmware allo scopo di accedere a funzionalità il cui uso non è destinato all'utente;
- scaricare sui dispositivi copie pirata di software, o contenuti illegali;
- installare applicazioni da non fonti ufficiali o non approvate dai vendor della piattaforma. È severamente vietato installare codice proveniente da fonti non attendibili. In caso di dubbio sull'attendibilità dell'origine di un'applicazione, l'ADS di CFI;
- connettere un dispositivo a un PC privo di protezione antimalware aggiornata e abilitata, e non conforme ai criteri aziendali;
- inviare i dati aziendali al di fuori del sistema di posta elettronica aziendale. Se un utente sospetta che siano stati inviati dati aziendali da un account e-mail personale, nel corpo del messaggio o come allegato, ha il dovere di informare immediatamente l'ADS.

Agli utenti non è consentito utilizzare le postazioni di lavoro aziendali per il backup o la sincronizzazione di contenuti del dispositivo come file multimediali, a meno che tali contenuti siano necessari per il legittimo svolgimento delle proprie mansioni lavorative.

Ad eccezione dei dispositivi gestiti dal reparto IT, non è consentita la connessione diretta dei dispositivi alla rete aziendale interna.

B.4. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI E VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE - PROCEDURE A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente paragrafo, devono essere rispettate le procedure di seguito richiamate poste a presidio dei processi nei quali possono ravvisarsi i rischi-reato sopra individuati (articoli 24 bis e 25 novies del D.Lgs. 231).

I Destinatari della presente Parte Speciale del MOGC, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, devono rispettare le attività di controllo di cui sono responsabili previste nel **Documento Programmatico per la Sicurezza dei Dati (DPS)**, parte integrante del MOGC, e in tutta l'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

PARTE SPECIALE C - DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA**C.1 LE FATTISPECIE DI REATO**

La presente Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati di criminalità organizzata di cui all'articolo 24 ter del D.Lgs. 231/2001 in riferimento anche all'art. 1 della Legge 16 marzo 2006 n. 146 che ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (Convenzione di Palermo). L'art. 10 della legge 146 ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione a determinate ipotesi di reato transnazionale.

L'articolo 3 della Legge 16 marzo 2006 n. 146, rubricato "Definizione di reato transnazionale", così recita:
Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;*
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.*

ART.24-ter**Delitti di criminalità organizzata**

In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla

condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali:

- 1) vincolo associativo tra tre o più persone tendenzialmente permanente o, comunque, stabile, destinato a dare oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- 2) dall'indeterminatezza del programma criminoso (che distingue tale reato dal concorso);
- 3) esistenza di una struttura organizzativa idonea e adeguata a realizzare gli obiettivi criminali.

La condotta incriminata è caratterizzata dall'accordo tra più persone per formare una struttura stabile, dotata di una personalità formalmente distinta da quella dei singoli partecipanti ed, in concreto, idonea a realizzare uno specifico e predeterminato programma sociale;

- l'elemento soggettivo è il dolo specifico, ovvero coscienza o volontà di costituire un'associazione vietata, con l'ulteriore scopo di realizzare un numero indeterminato di delitti;
- l'elemento oggettivo consiste in una condotta che si sostanzia:
 - nell'esternare l'intenzione di creare l'associazione e renderne noto il programma;
 - nel dare materialmente vita all'associazione, procurando i mezzi necessari all'esercizio dell'attività per la quale è stata creata e procedere al reperimento delle adesioni dei terzi;
 - nel preparare la struttura necessaria per l'esecuzione del piano sociale.

Il reato di cui all'art.416 c.p. è un reato di pericolo ed il bene protetto è l'ordine pubblico, viene, pertanto, ritenuto punibile per il solo fatto dell'esistenza di un accordo.

Nella struttura del reato associativo assumono rilievo i cd. reati-fine, quelli, cioè, per la cui realizzazione opera l'associazione.

Per tale motivo, il profitto del reato di associazione per delinquere, sequestrabile ai fini della successiva confisca, è costituito dal complesso dei vantaggi conseguiti direttamente dall'insieme dei reati-fine, dai quali è del tutto autonomo e la cui esecuzione è agevolata dall'esistenza di una stabile struttura organizzata e dal comune progetto delinquenziale.

"...Occorre, infatti, tenere presente che, di recente, sono state applicate misure cautelari patrimoniali sul profitto del reato di associazione a delinquere finalizzata all'evasione fiscale: "la responsabilità amministrativa degli enti si applica anche ai reati tributari se sono il fine dell'associazione per delinquere, con la conseguenza che deve ritenersi legittimo il sequestro operato nei confronti di una società i cui vertici sono imputati di associazione per delinquere finalizzata all'emissione e all'utilizzazione di fatture false." (Cass. Pen. , Sez. III, 06.06.2013, n. 24841).

Art. 416 bis Associazioni di tipo mafioso anche straniere

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. (4)

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. (5)

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al

fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. (3)

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. (6)

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. [Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare]. (2)

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta' e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. (7) (9)

(1) (8)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 1, L. 13.09.1982, n. 646.

(2) Il secondo periodo del presente comma è stato abrogato dall'art. 36, L. 19.03.1990, n. 55, il quale ha disposto che restano tuttavia ferme le decadenze di diritto in esso previste conseguenti a sentenze divenute irrevocabili anteriormente alla data di entrata in vigore della legge.

(3) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 11-bis, D.L. 08.06.1992, n. 306.

(4) Il presente comma è stato così modificato prima dall'art. 1, L. 05.12.2005, n. 251, poi dall'art. 1, D.L. 23.05.2008, n. 92, come modificato dall'allegato alla L. 24.07.2008, n. 125, con decorrenza 26.07.2008, e da ultimo dall'art. 5, L. 27.05.2015, n. 69, con decorrenza dal 14.06.2015.

(5) Il presente comma è stato così modificato prima dall'art. 1, L. 05.12.2005 n. 251, poi dall'art. 1, D.L. 23.05.2008, n.92, come modificato dall'allegato alla L. 24.07.2008, n. 125, con decorrenza 26.07.2008, e da ultimo dall'art. 5, L. 27.05.2015, n. 69 con decorrenza dal 14.06.2015.

(6) Il presente comma è stato così modificato prima dall'art. 1, L. 05.12.2005, n. 251, poi dall'art. 1, D.L. 23.05.2008, n. 92, come modificato dall'allegato alla L. 24.07.2008, n. 125, con decorrenza 26.07.2008, e da ultimo dall'art. 5, L. 27.05.2015, n. 69, con decorrenza dal 14.06.2015.

(7) Le parole "anche straniere" di cui al presente comma sono state aggiunte dall'art. 1, D.L. 23.05.2008, n. 92, come modificato dall'allegato alla L. 24.07.2008, n. 125, con decorrenza 26.07.2008.

(8) La rubrica del presente articolo è stata così modificata dall'art. 1, D.L. 23.05.2008, n. 92, come modificato dall'allegato alla L. 24.07.2008, n. 125, con decorrenza 26.07.2008. (9) Le parole ", alla 'ndrangheta" di cui al presente comma sono state inserite dall'art. 6, D.L. 04.02.2010, n. 4 con decorrenza dal 04.02.2010

(Vedasi l'art. 416-bis c.p. in combinato disposto con: Art. 7, D.L. 13.05. 1991 n. 152 - provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa.

[I]. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

[II]. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.)

Tale ipotesi di reato è di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati. La condotta criminosa è di tipo associativo ed è caratterizzata oltre che dalla realizzazione di delitti anche dalla gestione e dal controllo di settori di attività economiche, di concessioni, di

autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, il perseguimento di profitti e vantaggi ingiusti per sé o per altri ed, infine, il turbamento del libero esercizio del voto.

Un'associazione è di tipo mafioso qualora:

- utilizzi il “metodo mafioso” per la realizzazione del programma criminoso, vale a dire quando per la realizzazione del programma criminoso si utilizza verso l'esterno e in danno degli offesi “la forza intimidatrice” e a loro volta gli stessi offesi si trovino in una condizione di “assoggettamento e omertà” nei confronti dell'associazione stessa in virtù dell'intimidazione da questa esercitata;
- l'elemento soggettivo è caratterizzato nella coscienza e volontà di partecipare o costituire un'associazione mafiosa, con l'ulteriore scopo di perseguire i fini criminosi descritti dalla norma.

"...Occorre tener presente che: "Sono assoggettabili al sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 416-bis, comma 7, c.p., partecipazioni a società trasferite in un trust, quando sussistono elementi indiziari sintomatici di una correlazione tra l'oggetto di tale atto di destinazione e l'ipotizzata attività illecita, che consentono di ritenere fittizia l'operazione negoziale in ragione della persistente disponibilità dei beni in capo ai precedenti amministratori della società." (Cass. Pen., Sez. VI, 27.02.2014, n. 21621).

Va tenuto presente che qualora venga accertato che la società o un'unità organizzativa della stessa sia stabilmente utilizzata allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 24 ter, è prevista l'applicazione della sanzione più grave quale l'interdizione definitiva di esercitare l'attività.

C.2 REATI DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE ANCHE TRANSNAZIONALI - PROCESSI SENSIBILI

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (articoli 24 ter D. lgs. 231/01, L. 146/06) e ritenuti rilevanti a seguito del risk assessment eseguito internamente e documentato nell'*Allegato 2 Metodologia di analisi dei rischi e risultati*, sono stati valutati come “sensibili” i seguenti processi/attività che si compiono nelle Unità Organizzative cui è strutturata CFI.

Processi/attività sensibili	Unità organizzativa/responsabile
Deliberazione partecipazioni, finanziamenti, agevolazioni ai sensi della <i>Legge Marcora e smi e del DM 04.12.2014 e smi</i>	CdA/CE/AD
Decisione su impieghi finanziari in regime tesoreria	Area Promozione e Istruttoria
Istruttoria pratiche per assunzione partecipazioni e/o concessione finanziamenti e agevolazioni ai sensi della <i>Legge Marcora e smi e del DM 04.12.2014 e smi</i>	Area Attuazione e Controllo
Attuazione per verifica requisiti <i>Legge Marcora e smi e del DM 04.12.2014 e smi</i>	Area Attuazione e Controllo
Selezione del personale/consulenti	Area Attuazione e Monitoraggio

C.3 I REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Sono di seguito indicate le regole generali di comportamento o divieti specifici che i Destinatari della presente Parte Speciale del MOGC devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le attività sensibili sopra rilevate.

C.3.1 Principi generali di comportamento

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, al Sistema delle deleghe e dei poteri della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente MOGC, nonché ai protocolli (manuale delle procedure ed alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato individuati.

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, si trovassero a svolgere attività rilevanti le fattispecie considerate nell'interesse di CFI, dovranno:

- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto anche della sede legale della società controparte, degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
- non accettare denaro e titoli al portatore;
- mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso stati in cui permangono regole di trasparenza meno stringenti;
- garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi con partner e fornitori;
- verificare la congruità economica delle transazioni effettuate (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia,..);
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- prevedere specifiche regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio, vietando altresì pagamenti in contanti, se non per importi minimi e comunque nel rispetto della normativa anti-riciclaggio applicabile;
- verificare sul livello di adeguamento delle eventuali cooperative partecipate rispetto alla predisposizione di misure e controlli antiriciclaggio;
- liquidare i compensi in modo trasparente, sempre documentabile e ricostruibile ex post.

Più in particolare le procedure aziendali e i comportamenti di tutti i Destinatari devono assicurare il rispetto dei principali requisiti che caratterizzano il contesto normativo vigente in materia, ed in particolare:

- gli obblighi di adeguata verifica delle cooperative richiedenti;
- l'approccio basato sul rischio, per cui gli obblighi di adeguata verifica si articolano in differenti gradi di due diligence commisurati al profilo di rischio della cooperativa;
- l'obbligo di astensione dalla prosecuzione delle attività con società che non siano in grado di adempiere correttamente agli obblighi di adeguata verifica o sussista il sospetto che vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento ad associazioni mafiose;
- l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e l'obbligo di comunicazione delle infrazioni alle disposizioni in tema di limitazioni per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore;
- il rigoroso rispetto dei requisiti in tema di registrazione e tracciabilità di tutte le operazioni effettuate e di conservazione della documentazione;
- l'adozione di adeguate misure di formazione del personale per garantire il corretto recepimento delle disposizioni normative e la loro corretta applicazione;
- l'obbligo, posto a carico dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto e di tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione, di comunicazione delle eventuali infrazioni di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti. Il presente protocollo si applica a tutte le strutture della Società coinvolte nelle attività sensibili sopra individuate nonché nelle attività di presidio dei rischi connessi alla normativa antiriciclaggio.

C.3.2 Divieti specifici

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere, collaborare, dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di illecito considerate ai fini del D. Lgs 231 e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- instaurare rapporti continuativi, o mantenere in essere quelli preesistenti, ed eseguire operazioni quando non è possibile attuare gli obblighi di adeguata verifica nei confronti delle cooperative partecipate/finanziate, ad esempio per il rifiuto a fornire le informazioni richieste;
- eseguire le operazioni per le quali si sospetta vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento di associazioni mafiose;
- ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o compiere qualunque attività che ne agevoli l'acquisto, la ricezione o l'occultamento;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da illeciti, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni che possano ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- partecipare ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, associarsi per commetterli, tentare di perpetrarli, aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o agevolarne l'esecuzione.

Si precisa che l'utilizzo di sistemi informatici di ausilio alla gestione delle attività rivolte alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose non deresponsabilizza l'operatore dagli obblighi di conoscenza e di ogni connessa valutazione di rischio delle operazioni svolte.

I responsabili delle funzioni societarie interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nella presente parte speciale e nei documenti del MOGC riportati nella tabella seguente.

La presente parte speciale si riferisce anche ai comportamenti posti in essere dai Destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di riciclaggio, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti di CFI e, quindi, della diversità dei loro obblighi.

C.4 I REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA - PROCEDURE A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente paragrafo, devono essere rispettate le procedure di seguito richiamate poste a presidio dei processi nei quali possono ravvisarsi i rischi-reato sopra individuati (articoli Art. 24-ter del D.Lgs. 231 e L.146/06).

I Destinatari della presente Parte Speciale del MOGC, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, devono rispettare le attività di controllo di cui sono responsabili previste nel Manuale delle procedure aziendali, parte integrante del MOGC, e in tutta l'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

Processi/attività sensibili	Procedure aziendali
Deliberazione partecipazioni/finanziamenti/agevolazioni ai sensi della <i>Legge Marcora e smi e del DM 04.12.2014 e smi</i>	Manuale delle procedure A.2.2 Delibera B. <i>Processi per la concessione delle agevolazioni di cui al DM 4.12.2014</i>
Decisione su impieghi finanziari in regime tesoreria	Manuale delle procedure – C.1.1 Gestione della tesoreria ed impieghi finanziari
Istruttoria pratiche per assunzione partecipazioni e/o concessione finanziamenti e agevolazioni ai sensi della	Manuale delle procedure A. <i>Acquisizione e gestione partecipazioni e finanziamenti ai sensi della Legge Marcora e smi</i>

<i>Legge Marcora e smi e del DM 04.12.2014 e smi</i>	<i>B. Processi per la concessione delle agevolazioni di cui al DM 4.12.14</i>
<i>Attuazione per verifica requisiti Legge Marcora e smi e del DM 04.12.2014 e smi</i>	Manuale delle procedure <i>A. Acquisizione e gestione partecipazioni e finanziamenti ai sensi della Legge Marcora e smi</i> <i>B. Processi per la concessione delle agevolazioni di cui al DM 4.12.2014</i>
Selezione del personale e/o consulenti	Manuale delle procedure - C.2 Gestione delle risorse umane

D.1 LE FATTISPECIE DI REATO**Art. 25-bis.1****Delitti contro l'industria e il commercio**

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio.

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

L'articolo contempla un reato di mero pericolo, quale delitto a c.d. consumazione anticipata (che non ammette il tentativo), dato che la condotta d'impiego di mezzi fraudolenti o concretanti una violenza sulle cose, se idonei allo scopo, prescinde dal pieno successo dell'azione delittuosa e anche dal verificarsi in concreto di un qualche turbamento (alterazione del regolare svolgimento) o impedimento (paralisi del funzionamento) dell'altrui attività d'impresa organizzata per la produzione o lo scambio di beni o servizi.

D.2 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - PROCESSI SENSIBILI

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (articoli 24 ter D. lgs. 231/01) e ritenuti rilevanti a seguito del risk assessment eseguito internamente e documentato nell'*Allegato 2 Metodologia di analisi dei rischi e risultati*, sono stati valutati come "sensibili" i seguenti processi/attività che si compiono nelle Unità Organizzative cui è strutturata CFI.

Processi/attività sensibili	Unità' organizzativa/responsabile
Trattamento dei dati personali	Tutte le funzioni

D.3 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Sono di seguito indicate le regole generali di comportamento o divieti specifici che i Destinatari della presente Parte Speciale del MOGC devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le attività sensibili sopra rilevate.

D.3.1 Regole generali di comportamento

I destinatari del MOGC sono tenuti a tenere comportamenti ispirati ai principi di correttezza, trasparenza e verità, nel rispetto delle norme di legge del presente MOGC.

D.3.2 Divieti specifici

È fatto divieto a chiunque venga a conoscenza di informazioni riservate e/o privilegiate, in virtù della sua attività professionale o della sua collaborazione con CFI, di farne utilizzo per scopi diversi dall'ordinario svolgimento dei propri compiti professionali.

Tutto il personale, in linea con le politiche aziendali e nel pieno rispetto della normativa di riferimento, deve trattare tutte le informazioni riservate e i dati personali nell'assoluto rispetto della riservatezza e della tutela della privacy.

D.4 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - PROCEDURE A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente paragrafo, devono essere rispettate le procedure di seguito richiamate poste a presidio dei processi nei quali possono ravvisarsi i rischi-reato sopra individuati (articoli 24 bis e 25 novies del D.Lgs. 231).

I Destinatari della presente Parte Speciale del MOGC, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, devono rispettare le attività di controllo di cui sono responsabili previste nel **Documento Programmatico per la Sicurezza dei Dati (DPS)**, parte integrante del MOGC, e in tutta l'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

PARTE SPECIALE E -REATI SOCIETARI

E.1. LE FATTISPECIE DI REATO

Il nuovo testo dell'articolo 25 ter, alla luce delle modifiche introdotte dalla L. 69/2015 pone fine a tutta una serie di problematiche interpretative. La precedente formulazione riportava "...se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano...", l'attuale, molto più lineare, si uniforma ai testi degli altri articoli del D. Lgs. 231/01 evitando gli incisi considerati pleonastici e ribadendo i criteri ed i principi contenuti nel decreto stesso, per fondare i presupposti soggettivi della responsabilità dell'ente.

E' necessario, tenere presente che nella categoria dei "soggetti attivi" non si collocano più soltanto le figure che rivestono incarichi "formali", ma anche tutti coloro che "di fatto" svolgono la funzione in via continuativa e significativa, divenendo coerente con la previsione dei soggetti contemplati dall'art. 5 del D. Lgs. 231/01 stesso. In aggiunta, l'esplicito richiamo dello stesso comma 1 alle sole *sanzioni pecuniarie*, come conseguenza dell'insorgere della responsabilità in esame, elimina l'applicabilità delle sanzioni interdittive e delle relative misure cautelari.

La riforma introdotta dalla Legge 69/2015 si colloca su una valutazione interpretativa che pone il reato di corruzione in stretto collegamento con tutte le condotte complessivamente indicate quali falso in bilancio, in ciò ricomprendendo anche genericamente tutte le comunicazioni sociali. Per tale aspetto e dalla particolare sensibilità dimostrata dal legislatore nell'arginare il fenomeno della corruzione è conseguita la riformulazione delle norme del Codice civile previste dagli artt. 2621, 2621 bis, 2621 ter, 2622.

Il nuovo impianto normativo risulta quindi costituito da due delitti (artt. 2621 e 2622 c.c.) caratterizzati entrambi come reati di pericolo e che si differenziano tra loro a seconda che il fatto sia commesso nell'ambito di una società "quotata" ovvero "non quotata" e per i quali è prevista la procedibilità d'ufficio e da altre due norme (artt. 2621 bis e 2621 ter) entrambe unicamente collegate alla fattispecie dell'art. 2621 c.c.. Per quanto riguarda queste ultime due norme, il 2621 bis si caratterizza per prevedere un trattamento sanzionatorio meno grave e la procedibilità a querela riguardando tutte le ipotesi di falsità di "lieve entità" o riferibili a società che non superino i limiti indicati dall'art.1 c.2 L. fal. L'art. 2621 ter, invece, prevede espressamente una causa di non punibilità per tutti i fatti "di particolare tenuità".

"...è stata confermata l'architettura a "piramide punitiva" degli illeciti in materia di false comunicazioni sociali, ma la struttura dell'impianto è fondata da soli delitti, essendosi abbandonato il modello contravvenzionale che caratterizzava la previgente incriminazione contenuta nell'art. 2621 c.c. per le aziende non quotate in Borsa, nonché l'illecito amministrativo introdotto nel 2005 all'interno delle figure in questione (L. n. 62 del 2005).

Al livello più basso della piramide si pongono le due meno gravi figure delittuose dei fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.). la cui cornice edittale è da sei mesi a tre anni di reclusione; per la seconda ipotesi di lieve entità, basata sul concetto di imprenditore commerciale non fallibile, è altresì stabilita la procedibilità a querela della società, soci ed altri destinatari della comunicazione sociale.

Al gradino intermedio è stato collocato il delitto di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 c.c..

Al vertice della piramide è posto l'art. 2622 c.c con riferimento alle società quotate in Italia o in altri mercati regolamentati dell'unione europea (l'art. 2622, comma 2 c.c. equipara alle citate società quotate altre tipologie: le società che hanno fatto richiesta di ammissione in Borsa, le società che emettono strumenti finanziari in un sistema multilaterale di negoziazione, le società controllanti e quelle che fanno appello al pubblico risparmio o lo gestiscono....." (Corte Suprema di Cassazione - Ufficio del Massimario e del Ruolo - Relazione per la V sezione penale del 15/10/15)

Art. 25-ter. Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie (6):

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; (6)

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote; (6)

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; (6)

[c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci e o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;] (7)

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (2);

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote (2);

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (2);

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (2);

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (2);

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (2);

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (2);

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (2);

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (2);

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote (2);

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote (2)

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote (2);

r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote (2) (3);

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (2);

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.(4)

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. (5)

(1) Articolo inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

(2) A norma dell'articolo 39, comma 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene pecuniarie previste dal presente articolo sono state raddoppiate e, quindi, qui indicate già raddoppiate.

(3) Lettera modificata dall'articolo 31 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(4) lettera aggiunta dall'art. 1, comma 77, lettera b), legge n. 190 del 2012, poi così sostituita dall'art. 6 del d.lgs. n. 38 del 2017

(5) Comma inserito ex art. 3, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61. La numerazione dei commi del presente articolo è così riportata nella Gazzetta Ufficiale ed appare priva del riferimento al comma 2.

(6) Articolo inserito o novellato ex L. 68/2015 (in vigore dal 29 maggio 2015).

(7) Lettera abrogata ex L. 68/2015 (in vigore dal 29 maggio 2015).

Art. 2621 False comunicazioni sociali

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Si realizza il delitto di false comunicazioni sociali qualora un soggetto investito di una carica sociale, ivi compresi il dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari, espone intenzionalmente nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti non rispondenti al vero, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società (o del gruppo al quale essa appartiene), con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero omette, con la stessa intenzione, informazioni sulla situazione la cui comunicazione sociale è imposta dalla legge.

La condotta ritenuta penalmente rilevante può assumere due forme:

- di tipo commissivo, ossia esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero;
- di carattere omissivo, consistente nell'omettere informazioni imposte dalla legge.

Devono comunque riguardare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società ovvero beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. Le informazioni, inoltre, sono quelle che devono obbligatoriamente essere riportate nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge.

I fatti materiali della falsità commissiva/ommissiva devono essere connotati, quindi, sul piano oggettivo della tipicità, dal requisito della "consapevolezza" e dalla finalità a conseguire un "ingiusto profitto".

La modifica apportata dalla riforma 69/2015 al testo dell'art. 2621 c.c. consente di evidenziare che i "fatti materiali" che vengono presi in considerazione devono essere "rilevanti" e che tale principio di "rilevanza" viene richiamato in relazione a quello stato delle informazioni quando queste rivestono un'importanza significativa sull'analisi della situazione economica-finanziaria-patrimoniale della società o sul processo decisionale dei destinatari del documento.

Per avere rilievo penale, la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto e deve sussistere l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di conseguire per sé o per altri il vantaggio.

Le informazioni false/omesse devono essere comunque in grado di possedere una sostanziale efficacia alterante della reale situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui essa appartiene.

Si consideri, ad esempio, che in giurisprudenza si è affermato che:

“...In tema di responsabilità degli enti per il delitto di false comunicazioni sociali, qualora l'appostazione nel bilancio di una società di dati infedeli è finalizzata a far conseguire alla medesima illeciti risparmi fiscali il reato deve ritenersi commesso nell'interesse della persona giuridica.” (Cass. Pen., Sez. V, 26.04.2012, n.40380).

La riforma 69/2015 ha eliminato ogni riferimento a soglie di rilevanza, viene affidata al giudice la valutazione “in concreto” della “incidenza della falsa appostazione” o “dell'arbitraria preterizione della stessa”.

La nuova formulazione degli artt. 2621 e 2622 c.c. fa riferimento ai soli “fatti materiali” e non riproduce la versione ambigua precedente “ancorché oggetto di valutazione”.

Sul punto però la giurisprudenza ha confermato che, malgrado la diversa formulazione, la punibilità dei c.d. “falsi valutativi” non è venuta meno. Si veda in particolare Cassazione penale Sez. V 12.11.2015 n.890 e Cassazione penale Sez. V 30.03.2016 n. 12793 con le quali sentenze si è ribadito che gli enunciati valutativi sono anch'essi predicabili di falsità quando violino criteri di valutazione predeterminati o esibiti in una comunicazione sociale. Si è precisato infatti che gli enunciati valutativi, quando intervengono in contesti che implicano accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o, comunque, tecnicamente indiscussi, sono idonei ad assolvere ad una funzione informativa e possono, quindi, dirsi veri o falsi.

Le Sezioni unite penali con sentenza 31.03.2016 n. 6916 hanno riconfermato che sussiste il delitto di false comunicazioni sociali con riguardo all'esposizione e alla omissione di fatti oggetto di valutazione, evidenziando che quasi la totalità delle poste di bilancio ha un carattere valutativo che non può essere trascurato.

Si pone all'attenzione dei soggetti rappresentanti l'ente il seguente principio descritto dalle sezioni unite:
“.....sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo all'esposizione o all'omissione di fatti “oggetto di valutazione” se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati, o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni...” (Sezioni unite penali sentenza 31.03.2016 n. 6916)

Vale la pena riportare, in questa sede, le conclusioni della Relazione per la V sezione penale del 15/10/2015 dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte Suprema di Cassazione:

“..... Le considerazioni conseguenti alla lunga ricostruzione effettuata sono nel senso che:

a) dovendo escludersi la possibilità di accordare alla non riproposizione del sintagma «ancorché oggetto di valutazioni» una qualsiasi valenza idonea ad eliminare le valutazioni dall'ambito di applicabilità delle nuove disposizioni in materia di false comunicazioni sociali;

b) dovendo escludersi la possibilità di attribuire alla locuzione “fatti materiali” un significato più restrittivo sia rispetto a quello di “fatti”;

c) dovendo escludersi la possibilità di attribuire alla locuzione “fatti materiali” un significato selettivo rispetto a quello di “informazioni...” [.....] “..... La dottrina, ritenuto non decisivo esaminare il tema attraverso la comparazione delle diverse formule succedutesi negli anni, ha fatto riferimento anche a considerazioni sistematiche più generali, rilevando che:

- il bilancio è costituito quasi del tutto da valutazioni e si basa su un metodo convenzionale di rappresentazione numerica dei fatti attinenti alla gestione dell'impresa;

- la maggior parte dei numeri che devono essere appostati in bilancio si riferisce non a grandezze certe, bensì solo stimate;

- è quindi ineludibile la rilevanza penale della valutazione degli elementi di bilancio, essendo la sua funzione principale quella di indicare il valore del patrimonio sociale al fine di proteggere i terzi che entrano in rapporto con la società, e costituendo il patrimonio sociale la garanzia per i creditori (e più in generale la misura di questa garanzia per i terzi); nonché per i soci (soprattutto di minoranza) lo strumento legale di informazione contabile sull'andamento della compagine sociale;

- la riforma civilistica della disciplina legislativa del bilancio del 1991 avrebbe definitivamente confermato la finalità di obiettiva informazione attribuita al documento di bilancio che investe sia la composizione sia il valore del patrimonio della società, insieme all'entità e alle modalità di produzione degli utili e delle perdite;
 - la formazione del bilancio, quindi, implica necessariamente– oltre all'individuazione dei beni, dei costi e dei ricavi da iscriversi nel conto economico – la determinazione dei valori da attribuire ai singoli elementi del patrimonio;
 - nel bilancio confluiscono “dati certi” (ad es., costo di acquisto), “dati stimati” (ad es., presumibile prezzo di acquisto) e “dati congetturali” (ad es., determinazione delle quote di ammortamento);
 - con riferimento ai “dati stimati” e ai “dati congetturali”, la verità del bilancio consiste perlopiù nella corrispondenza tra enunciati e giudizi accurati e sorretti da adeguate conoscenze tecniche;
 - non si può non tener conto, per l'esatta interpretazione della fattispecie di false comunicazioni sociali, delle cosiddette regole generali per la redazione del bilancio, cioè, del principio di chiarezza e di quello di rappresentazione veritiera e corretta;
 - il principio di chiarezza opera all'interno delle disposizioni che disciplinano la struttura e il contenuto del bilancio, mentre, invece, il principio di verità e correttezza nell'ambito delle previsioni legislative che stabiliscono i criteri di valutazione dei diversi cespiti patrimoniali. La chiarezza dell'informazione e la rappresentazione veritiera e corretta della complessiva situazione costituiscono delle autentiche “clausole generali” che integrano e completano la relativa disciplina di dettaglio;
 - la rappresentazione veritiera e corretta opera dunque con riferimento alla congruità e attendibilità della valutazione di bilancio. È un canone di comportamento per il redattore del bilancio che deve individuare tra i valori attribuibili alle varie poste quello che meglio realizza le finalità di informazione sulla situazione della società ed effettuare la scelta il più possibile conforme a verità.
- In tale contesto si afferma che veritiero vuol dire che gli amministratori non sono tenuti a una verità oggettiva di bilancio, impossibile da raggiungere per i dati stimati, ma impone a quest'ultimi di indicare il valore di quei dati che meglio risponde alla finalità e agli interessi che l'ordinamento vuole tutelare.
- Si afferma che il bilancio è “vero” non già perché rappresenti fedelmente l'obiettiva realtà aziendale sottostante, bensì perché si conforma a quanto stabilito dalle prescrizioni legali in proposito. Si tratta di un “vero legale” stante la presenza di una disciplina legislativa che assegna valore cogente a determinate soluzioni elaborate dalla tecnica ragionieristica.
- La decisione circa la falsità di una valutazione di bilancio, rilevante ai sensi delle nuove figure di falso in bilancio, dipende dal rispetto dei criteri legali di redazione del bilancio.
- In tal senso, nella giurisprudenza di legittimità si è affermato che la veridicità o falsità delle componenti del bilancio va valutata in relazione alla loro corrispondenza ai criteri di legge e non alle enunciazioni “realistiche” con le quali vengono indicate (Sez. V, 16 dicembre 1994, n.234, rv. 200451)....”

art. 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

La riforma del 2015 (L. 69/2015) individua quale reato autonomo fatti valutati di lieve entità in relazione al solo delitto previsto dall'art. 2621 c.c.. L'art. 2621 bis ricomprende pertanto due ipotesi attenuate: 1) fatti di lieve entità da valutarsi “tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta”. Gli elementi utilizzati nell'articolo per considerare la “lieve entità” sono caratterizzati da una evidente genericità implicando quindi un elevato potere discrezionale del giudice. 2) I fatti di lieve entità

vengono considerati in riferimento a società non soggette alle disposizioni sul fallimento o al concordato preventivo di cui all'art.1 c.2 Legge fallimentare (tale norma fallimentare richiama i limiti dimensionali per l'individuazione dell'imprenditore non fallibile a) attivo patrimoniale non superiore a trecentomila euro; b) ricavi lori negli ultimi tre esercizi non superiori ai duecentomila euro; c) debiti anche non scaduti che non superino i cinquecentomila euro).

Il reato di cui all'art. 2621 bis c.c. è procedibile a querela. Con ciò sottolineando la minore portata offensiva di fatti contemplati.

art. 2621-ter c.c. Non punibilità per particolare tenuità (1)

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

(1) Articolo inserito dall'art. 10, comma 1, L. 27 maggio 2015, n. 69

La nuova norma consente di coordinare i reati di cui agli art.. 2621 e 2621 bis c.c. con la disposizione introdotta dall'articolo 131 bis c.p. che ha escluso la punibilità del fatto quando, in considerazione di determinate modalità della condotta e per la scarsa rilevanza del danno o del pericolo, l'offesa rilevata risulta di particolare tenuità ed il comportamento non è ritenuto abituale.

L'art. 2621 ter dunque, riproduce la portata normativa dell'art 131 bis c.p., ma lo riferisce specificatamente alle condotte delineate negli artt. 2621 e 2621 bis c.c., aggiungendo uno specifico indice di riferimento: l'entità del danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori, Per poter affermare la particolare tenuità del fatto come richiesto dal 2631 ter occorrerà, oltre ai criteri già indicati dall'art 131 bis (modalità, condotta, esiguità del pericolo, etc.), anche il parametro della dimensione del danno cagionato a società, soci o creditori.

Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate (1)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
 - 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
 - 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
 - 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*
- Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

(1) Articolo così sostituito dall'art. 11, comma 1, L. 27 maggio 2015, n. 69

Le considerazioni ed i richiami visti per l'art. 2621 c.c. sono adattabili anche per la struttura dell'art. 2622 c.c. con una prima fondamentale differenza ovvero che i fatti valutati dalla norma riguardano società quotate e quelle ad esse equiparate.

Il legislatore ha affermato un trattamento sanzionatorio più severo per i fatti previsti dall'art. 2622 c.c. prevedendo la reclusione da tre ad otto anni ed escludendo l'applicabilità dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 2621 bis, poiché le società richiamate nel testo dell'articolo si rivolgono ad un più vasto ambito di soggetti con ciò individuando una maggiore dimensione di pericolo. Si evidenzia che la norma prevede l'estensione dell'incriminazione anche agli enti che controllano le società i cui titoli sono negoziati in un mercato regolamentato italiano o di altro paese UE.

Le ulteriori differenze con l'art. 2621 c.c. si rinvengono nel fatto che per la sussistenza del reato di cui all'art. 2622 c.c. non è richiesto che le comunicazioni dirette ai soci o al pubblico siano "previste dalla legge" e che i fatti materiali falsamente esposti siano anche "rilevanti", poiché per l'art. 2622 c.c. la rilevanza attiene unicamente al "falso per omissione".

La ratio seguita dal legislatore è quella di ritenere che poiché l'articolo in oggetto tratta di società con particolare impatto sociale, siano considerate meritevoli di intervento sanzionatorio, secondo dottrina, anche "le dichiarazioni, sia orali che scritte, rese non solo sulla base di obblighi normativi espressi, taciti o impliciti, ma anche in conseguenza di iniziative volontariamente assunte".

Proprio per le caratteristiche delle società richiamate il legislatore ha ritenuto che le informazioni trasmesse al mercato necessitano di una maggiore tutela.

Art. 2625 c.c. Impedito controllo (Articolo modificato . 37, co. 35, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, eliminato ogni riferimento alla Società di Revisione)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il reato prevede come soggetti attivi esclusivamente gli amministratori. Si tratta di un' illecito sanzionato penalmente nel solo caso del danno ai soci, essendo altrimenti considerato un illecito di carattere amministrativo e consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Si precisa che:

- il modus operandi degli idonei artifici presuppone una nota di frode e quindi, in altre parole, la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i soggetti che devono svolgere le attività di controllo;
- oltre all'impedimento è rilevante anche il solo ostacolo;
- il soggetto cui viene impedito il controllo può essere il socio, il sindaco, e la società di revisione o gli altri organismi di controllo previsti nei modelli di governo monistico e dualistico.

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Il reato prevede come soggetti attivi esclusivamente gli amministratori e consiste nella restituzione, anche simulata, dei conferimenti o nella liberazione dell'obbligo di eseguirli in assenza di una deliberazione assembleare dispositiva di una riduzione del capitale sociale

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono anche simulatamente i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di effettuarli. Si noti che trattasi di reato proprio degli amministratori.

La fattispecie assolve una fondamentale tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi.

Si fa presente che:

- rilevano per la punibilità del reato in questione solo i conferimenti in denaro, crediti, e beni che sono idonei a costituire il capitale sociale; la punibilità inizia nel momento in cui si intacca il capitale e non anche le riserve;
- la liberazione o la restituzione può avvenire in diversa forma, anche indiretta, come per esempio la compensazione con un credito fittizio nei confronti della società;
- per integrare la fattispecie non occorre – nel caso della liberazione dell'obbligo di conferimento – che tutti i soci ne siano liberati, ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci.

Si noti che nella fattispecie la restituzione deve avvenire al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale. Pertanto il reato è generalmente escluso nel caso di restituzione avvenuta in ossequio della disciplina civilistica (per le società per azioni, regolamentata dall'articolo 2306 cod. civ.) e si ritiene applicabile soltanto nel caso in difetto di una delibera assembleare, mentre l'articolo 2629 di cui infra si ritiene applicabile ai casi in cui – pur in presenza di una delibera assembleare autorizzativa – la riduzione sia avvenuta in violazione delle disposizioni a tutela dei creditori.

“...La condotta dell'amministratore di società che in previsione del fallimento, restituisca ai soci conferimenti o anticipazioni, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, riducendo il patrimonio societario, costituisce, un'appropriazione di parte delle risorse sociali distolte dalla loro naturale destinazione a garanzia dei creditori, e integra il delitto di bancarotta di cui all'art. 223 comma 2 n. 7 l. fall. in relazione all'art. 2626 c.c.” (Cass. Pen., Sez. V, 15.04.2004, n. 23672).

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Il reato prevede come soggetti attivi esclusivamente gli amministratori e consiste nella ripartizione degli utili o acconti su utili non conseguiti o destinati per legge ad altro

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato;
- rileva ai fini della punibilità tanto l'utile di esercizio quanto l'utile complessivo derivante dallo stato patrimoniale, pari all'utile d'esercizio meno le perdite non ancora coperte più l'utile riportato a nuovo e le riserve accantonate in precedenti esercizi (c.d. utile di bilancio);
- ai fini della punibilità rilevano solo le distribuzioni di utili destinati a costituire le riserve legali, e non quelle tratte da riserve facoltative od occulte. Non integra pertanto gli estremi dell'illegale ripartizione di riserve la distribuzione di utili effettivamente conseguiti ma destinati per statuto a riserve.

Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il reato prevede come soggetti attivi esclusivamente gli amministratori e consiste nell'acquisto o sottoscrizione di azioni o quote sociali fuori dai casi previsti dalla legge

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali proprie, ivi comprese quelle della società controllante, tali da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Il reato prevede come soggetti attivi esclusivamente gli amministratori e consiste nell'acquisto o sottoscrizione di azioni o quote sociali fuori dai casi previsti dalla legge.

Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato prevede come soggetti attivi esclusivamente gli amministratori che effettuano un'operazione di riduzione del capitale sociale, di fusione o di scissione in violazione delle disposizioni poste a tutela dei creditori

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, tali da cagionare un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Con riferimento alle riduzioni di capitale sociale, si pensi al caso in cui lo stesso sia stato ridotto senza che lo stesso fosse esuberante, ovvero nel caso in cui non sia stato rispettato il limite relativo all'ammontare minimo del capitale sociale previsto dalla legge.

Art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre

1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (1), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Il reato prevede come soggetti attivi esclusivamente gli amministratori e i componenti del consiglio di gestione di società e consiste nella violazione degli obblighi sanciti dall'art. 2391 c.c. ossia l'obbligo di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che per conto proprio o di terzi si ha in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Per l'amministratore delegato è imposto, inoltre, l'obbligo di astenersi dal compiere l'operazione e di investire collegio sindacale.

La norma riguarda le società con titoli quotati nei mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'UE o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ovvero di soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi del Testo Unico sull'intermediazione finanziaria o del T.U.B., ovvero del Codice delle Assicurazioni Private.

La condotta censurata è quella derivata dalla violazione degli obblighi indicati dall'art.2391 co.1 cod.civ.:

- dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata, ovvero se si tratta di amministratore delegato, astenersi dal compiere l'operazione, investendo della questione stessa l'organo collegiale, ovvero trattandosi di amministratore unico, dare notizia anche alla prima assemblea utile.

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Il reato prevede come soggetti attivi esclusivamente gli amministratori e i soci conferenti e la condotta incriminata consiste nell'attribuzione di quote sociali in misura complessivamente superiore al capitale sociale. Ulteriore condotta incriminata è quella della sottoscrizione reciproca di azioni o quote: ultima condotta consiste nella rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti o del patrimonio sociale in caso di trasformazione di Società.

Il reato punisce la condotta degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società, mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale.

"...La norma mira ad evitare che, ad esempio, una rilevante artificiosa sopravvalutazione dei conferimenti operati dai soci possa consentire ingiustamente di acquisire credito presso il sistema bancario.

Infatti, poichè il capitale sociale ha una funzione supplementare di garanzia per i terzi, dall'aumento di capitale deriva un aumento dell'affidabilità della compagine sociale nei confronti di terzi (operatori economici, istituti di credito, clienti) (si veda in tal senso, Cass.2^a Sez. penale, n.16359/14).

Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato .

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Art.2635 c.c. Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

La fattispecie di reato inserita con la L. n.190/12 è stata modificata dal D. Lgs. n. 38/2017.

La prima modifica sostanziale riguarda l'ambito applicativo esteso a tutti gli enti privati e non solo alle società. La seconda riguarda i soggetti chiamati a rispondere dei reati. [.....Sul versante dei soggetti attivi, la platea dei "corruttibili" si estende in una duplice direzione. Innanzi tutto – venendo incontro alle sollecitazioni europee – si introduce la possibilità che tanto le condotte di corruzione passiva, quanto quelle di corruzione attiva siano realizzate "anche per interposta persona". L'esplicito riferimento alla responsabilità dell'intermediario nel rapporto corruttivo non pare, in realtà, realmente innovativa, atteso che alla medesima si può comunque giungere applicando le norme sul concorso di persone.

In secondo luogo, si prevede la punibilità del fatto commesso "da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse proprie dei soggetti di cui al precedente periodo", ovvero "gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori". In realtà, già con la novella del 2012 il novero dei soggetti responsabili era stato ampliato attraverso la previsione – all'art. 2635, co. II – dell'autonoma incriminazione del fatto commesso "da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma". Verosimilmente, il legislatore ha ritenuto esistente una lacuna normativa rispetto a figure dirigenziali diverse da quelle espressamente indicate nel primo comma dell'art. 2635 c.c., ma nei cui confronti non potrebbe trovare applicazione il disposto del secondo comma.....] *da Emanuele La Rosa 23/12/2016 "Osservazioni sullo Schema di Decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta alla corruzione nel settore privato" – Penalecontemporaneo.it*

Le novità più significative attengono alla struttura del fatto incriminato. Rispetto alla fattispecie attualmente vigente, scompare dal primo comma, il riferimento alla causazione di un "nocumento alla società", mentre non è più necessario l'effettivo compimento o l'omissione di un atto; quest'ultimo elemento diventa l'oggetto del dolo specifico. Il baricentro si sposta dalla tutela del patrimonio della società alla tutela di un bene giuridico

diverso, vale a dire il rispetto degli obblighi inerenti l'ufficio e di fedeltà propri dei soggetti apicali o di coloro che svolgono funzioni direttive all'interno di società ed enti.

Sono modifiche destinate a produrre un forte impatto sull'assetto complessivo dell'intervento penale in tema di corruzione privata.

Il reato è procedibile d'ufficio qualora dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.

Il D.lgs. del 29 ottobre 2016, n. 202, entrato in vigore il 24/11/16 dando attuazione alla direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea, ha modificato ulteriormente l'art. 2635 del codice civile inserendo un ultimo comma che stabilisce, in relazione al delitto di corruzione tra privati, che la misura della confisca per equivalente, disposta ai sensi dell'art. 2641, c.c. non possa in ogni caso essere inferiore al valore delle utilità date o promesse.

Al fine di instaurare le necessarie cautele preventive per impedire il verificarsi del reato, occorre individuare tutti i processi che possano consentire la realizzazione del beneficio derivante dall'accordo corruttivo, attribuendo ad essi massima trasparenza e controllabilità e definire rigorosi criteri etici cui dovranno attenersi tutti i soggetti coinvolti.

Particolare attenzione richiederanno, pertanto, i processi connessi con la formazione di provviste di denaro, poiché occorrerà garantire la rispondenza tra acquisti ed uscite di cassa, accompagnati da adeguati corrispondenti flussi informativi verso l'OdV.

Art.2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

Il nuovo art. 2635-bis introduce una fattispecie, anch'essa procedibile a querela di parte, che si articola in due ipotesi:

- offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando la offerta o la promessa non sia accettata (comma 1);
 - sollecitare per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata (comma 2).
- In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo.

Pene accessorie

Il nuovo art. 2635-ter prevede, in caso di condanna per il reato di corruzione tra privati, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nei confronti di chi abbia già riportato una precedente condanna per il medesimo reato o per l'istigazione di cui al comma 2 dell'art. 2635-bis. (Altalex.it 31/03/2017)

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il reato prevede come soggetti attivi esclusivamente gli amministratori che con atti simulati o fraudolenti creano in assemblea una maggioranza artificiosa.

Atti simulati gli atti volti ad ammettere in assemblea soggetti non legittimati (es. prestanome dell'amministratore in conflitto di interessi. Qui l'amministratore cede solo apparentemente le proprie quote e fa partecipare un prestanome, appunto, che di fatto agisce in suo conto). Atti fraudolenti atti di elusione delle disposizioni legislative in tema di esercizio del diritto di voto.

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. La creazione di una maggioranza artificiosa in assemblea può essere tipizzata con le seguenti modalità: l'impiego di azioni o quote non collocate, l'esercizio del diritto di voto sotto altro nome, ed una terza categoria residuale che include gli altri atti simulati o fraudolenti.

Art. 2637 c.c. Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

L'aggiotaggio si ha tutte le volte che, per finalità lucrative, l'agente provoca artificialmente variazione del valore di merci o titoli. Le condotte sono molteplici: diffusione di notizie false, operazioni simulate, operazioni che utilizzano artifici, quali acquisti finalizzati all'occultamento del reale proprietario di strumenti finanziari.

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Si precisa che:

- per notizia si intende una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto non essendo pertanto sufficienti le semplici voci, i c.d. rumors e le previsioni soggettive. Si ha una notizia falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare;
- si ravvisa l'estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano dirette solo a poche persone;
- alle operazioni simulate vanno ricondotte sia le operazioni che le parti non hanno in alcun modo inteso realizzare, sia le operazioni che presentano un'apparenza difforme da quelle effettivamente volute;
- affinché il reato sia configurabile è sufficiente che la notizia o l'artificio sia idoneo a produrre l'effetto della sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati;
- per altri artifici si intende "qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi".

“...La elusione fraudolenta del modello organizzativo, ex art. 6, comma primo, lett. c) del D.Lgs. n. 231 del 2001, che esonera l'ente dalla responsabilità per l'illecito amministrativo dipendente dal reato commesso da soggetti in posizione apicale, richiede necessariamente una condotta ingannevole e subdola, di aggiramento e non di semplice "frontale" violazione delle prescrizioni adottate. (Fattispecie relativa al reato di aggio, in cui la Corte ha annullato con rinvio escludendo che la condotta con la quale il presidente e l'amministratore delegato di una società, sostituendo i dati elaborati dai competenti organi interni e diffondendo un comunicato contenente notizie false ed idonee a provocare una alterazione del valore delle azioni della stessa società, possa costituire una elusione fraudolenta del modello organizzativo).” (Cass. Pen., Sez. V, 18.12.2013, n. 4677).

Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. La nuova figura di reato risponde all'esigenza di coordinare ed armonizzare le fattispecie riguardanti le numerose ipotesi, esistenti nella disciplina previgente, di falsità nelle comunicazioni agli organi di vigilanza, di ostacolo allo svolgimento delle funzioni, di omesse comunicazioni alle autorità medesime. Viene così completata secondo il legislatore la tutela penale dell'informazione societaria, in questo caso nella sua destinazione alle autorità di vigilanza settoriali, nel caso di specie in relazione a Banca d'Italia.

“...Il reato di "ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità di vigilanza" è un reato di mera condotta che si consuma nel momento in cui viene celata all'organo di vigilanza la realtà economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti a controllo, attraverso le condotte alternative previste dalla norma di omessa comunicazione di informazioni dovute o di ricorso o mezzi fraudolenti. (In applicazione del principio, la Corte, in relazione ad una condotta consistita nel rispondere ad una richiesta della Consob con una comunicazione scritta che negava falsamente l'esistenza di un accordo volto ad eludere l'obbligo di procedere ad O.P.A., ha affermato che la data di consumazione del reato, da cui decorre il termine di prescrizione, non è quella dell'accertamento del fatto, ma quella della ricezione della comunicazione da parte dell'Autorità di Vigilanza).” (Cass. Pen., Sez. V, 04.07.2013, n. 51897).

E.2. REATI SOCIETARI - PROCESSI SENSIBILI

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (articoli 25 ter del D.Lgs. 231) e ritenuti rilevanti a seguito del risk assessment eseguito internamente e documentato nell'*Allegato 2 Metodologia di analisi dei rischi e risultati*, sono stati valutati come "sensibili" i seguenti processi/attività che si compiono nelle Unità Organizzative cui è strutturata CFI.

Processi/attività sensibili	Unità organizzativa/responsabile
Approvazione redazione bilancio	CdA / Area Amministrazione & IT
Deliberazione partecipazioni/finanziamenti/agevolazioni ai sensi della <i>Legge Marcora e smi e del DM 04.12.2014 e smi</i>	CdA/CE/AD
Gestione rapporti con soci, società di revisione e collegio	CdA
Selezione del personale e/o consulenti	CdA/AD
Tesoreria e gestione flussi finanziari	Area Amministrazione & IT
Gestione amministrazione, contabilità e redazione situazioni contabili	Area Amministrazione & IT

E.3. I REATI SOCIETARI – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Sono di seguito indicate le regole generali di comportamento o divieti specifici che i Destinatari della presente Parte Speciale del MOGC devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le attività sensibili sopra rilevate.

E. 3.1 Regole di comportamento

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, al Sistema delle deleghe e dei poteri della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente MOGC, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato individuati.

I Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nei confronti del Collegio sindacale, della società di revisione e degli organismi di vigilanza;
- osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frappoendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate; nel corso dell'attività ispettiva, eventualmente subita, prestare da parte delle funzioni e delle articolazioni organizzative ispezionate la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti, mettendo a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire;
- con riferimento ai soli Amministratori, dare notizia al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, essi abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata

E. 3.2 Divieti specifici

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, considerati individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previsti dall'articolo 25 ter del D.Lgs. 231; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

Anche al fine di realizzare i comportamenti desiderati di cui sopra, la Società fa espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- illustrare i dati e le informazioni in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di altre società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale, della società di revisione e dei Soci;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti

pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

E.4. I REATI SOCIETARI – PROCEDURE A PRESIDIO DEI PROCESSI

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente paragrafo, devono essere rispettate i protocolli di seguito richiamati poste a presidio dei processi nei quali possono ravvisarsi i rischi-reato sopra individuati (articoli Art. 25-ter del D.Lgs. 231 e L.146/06).

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, devono rispettare le attività di controllo di cui sono responsabili previste nel Manuale delle procedure aziendali, parte integrante del MOGC, e in tutta l'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

Processi/attività sensibili	Procedure aziendali
Approvazione redazione bilancio	Manuale delle procedure - C.1 Amministrazione e contabilità
Deliberazione partecipazioni/finanziamenti/agevolazioni ai sensi della <i>Legge Marcora e smi e del DM 04.12.2014 e smi</i>	Manuale delle procedure A.2.2 Delibera <i>B. Processi per la concessione delle agevolazioni di cui al DM 4.12.2014</i>
Gestione rapporti con soci, società di revisione e collegio sindacale	Manuale delle procedure - C.1 Amministrazione e contabilità
Selezione del personale e/o consulenti	Manuale delle procedure - C.2 Selezione del personale
Tesoreria e gestione flussi finanziari	Manuale delle procedure - § C.1.1 Gestione della tesoreria ed impieghi finanziari

PARTE SPECIALE F - ABUSO DI MERCATO

F.1 LE FATTISPECIE DI REATO

Art. 25 sexies
Abuso di mercato

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Art. 184 D. Lgs. N. 58/1998 (cd. Insider trading) Abuso di informazioni privilegiate

E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a)

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

La condotta criminosa si ha quando chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della partecipazione qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o di controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: 1) acquista, vende o compie operazioni su strumenti finanziari avvalendosi delle informazioni medesime; 2) comunica tali informazioni ad altri al di fuori del normale esercizio del lavoro, professione, funzione o ufficio; 3) raccomanda o induce altri al compimento delle operazioni sopraindicate.

Il reato è configurabile soltanto se uno dei soggetti tipicizzati ed indicati dalla norma compie una delle condotte descritte: a) cd. trading (acquista, vende, compie operazioni); b) cd. typing (comunica informazioni fuori dall'esercizio svolto), c) cd. tuyautage (raccomanda, induce, consiglia).

Si ritiene che abbiano rilievo penale anche le negoziazioni compiute per interposta persona, come quelle poste in essere tramite fiduciari o quelle realizzate formalmente a beneficio dei congiunti dell'insider.

Il bene tutelato è l'integrità del mercato, sotto l'aspetto del regolare andamento delle contrattazioni, della correttezza e trasparenza delle operazioni che ivi si svolgono, della regolare formazione dei prezzi e della par condicio informativa tra i soggetti che vi partecipano (v. Sent. Trib. MI sez.3^a penale, 23 gennaio 2007).

Per informazione privilegiata si intende quella informazione non pubblica che faccia riferimento ad un complesso di circostanze specifiche esistenti o che si possono ragionevolmente prevedere, acquisite in forza del ruolo rivestito dal soggetto agente ed in grado, se resa pubblica, di influire sui prezzi (cd. price-sensitive) (si sono considerate privilegiate, ad esempio, anche le informazioni trasmesse dal cliente e concernenti gli ordini del cliente in attesa di esecuzione).

Art. 185 D. Lgs. N. 58/1998 Manipolazione del mercato (cd. Aggiotaggio finanziario)

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.

La condotta criminosa si ha quando vengono diffuse, con ogni mezzo, voci o notizie false o fuorvianti che forniscono o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

Il reato, a differenza di quello precedente, non è un reato cd. proprio e può, quindi, essere compiuto da chiunque.

La giurisprudenza (v. ad es. Cass. V[^]Penale, n.2063/09) ha affermato che l' "artificiosità" deve essere considerata come un connotato oggettivo della condotta. Per qualificare artificioso un mezzo in sé non illecito, non è sufficiente che esso sia diretto a turbare il mercato, ma occorre che sia anche obiettivamente artificioso, realizzato, cioè, con modalità tali che, per ragioni di modo, tempo e luogo, sia in grado di alterare il giuoco normale tra domanda ed offerta (ad es. è stata ritenuta artificiosa, ai fini della rilevanza penale, l'immissione nel "book" di negoziazione di una quantità ingente di ordini di vendita sensibilmente inferiori al "floor" attualmente presente sul mercato). I medesimi rilievi sono stati riportati anche nella Comunicazione Consob del 29.XI.05.

Va tenuto conto che sono stati introdotti (con L. n.62/05) **due illeciti amministrativi (speculari alle fattispecie di reato sopra richiamate)** di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato, previsti rispettivamente dagli articoli **187-bis e 187-ter** del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, in relazione ai quali è stata prevista la responsabilità dell'ente (art. 187-quinquies).

Art. 187-bis Abuso di informazioni privilegiate

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma1.

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Art.187-ter Manipolazione del mercato

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

Salvo le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere: a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari; b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale; c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente; d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate al massimo.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'art.17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

Va, in questo caso, evidenziato che, a differenza del corrispondente reato di cui all'art.185 D. lgs n.58/98, qui viene posta l'attenzione sul sistema di diffusione delle informazioni/voci/notizie false o fuorvianti. Tutti i mezzi di comunicazione, compreso Internet, difatti, diventano strumenti per la realizzazione della condotta sanzionata. La norma, inoltre, affida alla stessa CONSOB la possibilità di fornire esempi di comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato.

Art. 187-quinquies Responsabilità dell'ente

L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di

autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili gli articoli 6,7,8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n.231/01, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

Anche agli illeciti amministrativi sopra precisati viene individuata una responsabilità in capo all'ente.

Occorre evidenziare che l'ente:

- non è responsabile se dimostra che i soggetti apicali o le persone sottoposte all'altrui direzione hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi;
- Può beneficiare di casi di riduzione della pena in seguito all'adozione di condotte riparatorie secondo le previsioni di cui all'art.12 del D.Lgs. 231/01.

F.2 REATI DI ABUSO DI MERCATO - PROCESSI SENSIBILI

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (articoli 25 sexies del D.Lgs. 231) e ritenuti rilevanti a seguito del risk assessment eseguito internamente e documentato nell'*Allegato 2 Metodologia di analisi dei rischi e risultati*, sono stati valutati come "sensibili" i seguenti processi/attività che si compiono nelle Unità Organizzative cui è strutturata CFI.

Processi/attività sensibili	Unità organizzativa/ responsabile
Gestione utili e riserve, operazioni su partecipazioni e capitale	CdA
Decisioni su impieghi finanziari in regime di tesoreria	Presidente/Vice Presidente
Istruttoria pratiche per assunzione partecipazioni e/o concessione finanziamenti e agevolazioni ai sensi della <i>Legge Marcora e smi e del DM 04.12.2014 e smi</i>	Area Promozione e Istruttoria
Monitoraggio delle cooperative partecipate/finanziate <i>Legge Marcora e smi e del DM 04.12.2014 e smi</i>	Area Attuazione e Monitoraggio

F.3 REATI DI ABUSO DI MERCATO – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Sono di seguito indicate le regole generali di comportamento o divieti specifici che i Destinatari della presente Parte Speciale del MOGC devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le attività sensibili sopra rilevate.

F.3.1 Regole generali di comportamento

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, al Sistema delle deleghe e dei poteri della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai a presidio dei rischi-reato individuati.

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, si trovassero a svolgere attività rilevanti ex art. 25-sexies nell'interesse della Società, dovranno:

- assicurare che lo svolgimento delle suddette attività avvenga nell'assoluto rispetto di leggi e normative vigenti, del MOGC e di principi di lealtà e correttezza e che lo stesso sia improntato alla massima trasparenza, collaborazione e disponibilità;
- garantire la segretezza delle informazioni privilegiate, riservate o confidenziali ("informazioni sensibili") eventualmente apprese nello svolgimento delle proprie attività;
- predisporre la clausola di riservatezza su tutti i documenti e le informazioni price sensitive acquisite a causa e/o nello svolgimento dei compiti e delle funzioni, rispettando le procedure interne in materia di trattamento dei dati e delle informazioni riservate e sensibili;
- garantire che le informazioni apprese non siano utilizzate dalla Società per scopi diversi da quelli necessari allo svolgimento dell'attività della medesima;
- garantire la corretta archiviazione di tutta la documentazione ricevuta, contenente informazioni sensibili.

F.3.2 Divieti specifici

È fatto esplicito divieto di:

- utilizzare le informazioni sensibili per acquistare, vendere, compiere o raccomandare o indurre altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari quotati;
- comunicare tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- diffondere informazioni, voci o notizie false o fuorvianti, mediante internet o altro mezzo di comunicazione, o porre in essere operazioni simulate o artifici al fine di provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati;
- Omettere di dare notizia agli amministratori e agli organi di controllo dell'esistenza di ogni interesse proprio in una determinata operazione delle società partecipate e/o finanziate, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata, ovvero se si tratta di amministratore delegato, omettere di astenersi dal compiere l'operazione, non investendo della stessa l'organo collegiale;
- Omettere di effettuare le comunicazioni e gli altri adempimenti di oneri informativi previsti dalla legge nei confronti dei soci, degli amministratori, del pubblico, degli organi di controllo e degli organismi/autorità di vigilanza ovvero esporre nelle stesse fatti non rispondenti al vero o occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni patrimoniali, economiche o finanziarie della Società e delle società partecipate e/o finanziate;
- Porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte degli organi a ciò deputati.

F.4 REATI DI ABUSO DI MERCATO - PROCEDURE A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente paragrafo, devono essere rispettate le procedure di seguito richiamate poste a presidio dei processi nei quali possono ravvisarsi i rischi-reato sopra individuati (articoli 25 sexies del D.Lgs. 231).

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, devono rispettare le attività di controllo di cui sono responsabili previste nel Manuale delle procedure aziendali, parte integrante del MOGC, e in tutta

l'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

Processi/attività sensibili	Procedure aziendali
Gestione utili e riserve, operazioni su partecipazioni e capitale	Statuto, L. 49/85 e s.m.i.
Decisione su impieghi finanziari in regime tesoreria	Manuale delle procedure – § C.1.1 Gestione della tesoreria ed impieghi finanziari
Istruttoria pratiche per assunzione partecipazioni e/o concessione finanziamenti e agevolazioni ai sensi della <i>Legge Marcora e smi e del DM 04.12.2014 e smi</i>	Manuale delle procedure A. Acquisizione e gestione partecipazioni e finanziamenti <i>ai sensi della Legge Marcora e smi</i> B. <i>Processi per la concessione delle agevolazioni DM 4.12.14</i>
Monitoraggio delle cooperative partecipate/finanziate <i>Legge Marcora e smi e del DM 04.12.2014 e smi</i>	A Manuale delle procedure A. Acquisizione e gestione partecipazioni e finanziamenti <i>ai sensi della Legge Marcora e smi</i> B. <i>Processi per la concessione delle agevolazioni di cui al DM 4.12.2014</i>

PARTE SPECIALE G - REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**G.1 LE FATTISPECIE DI REATO**

Il reato di omicidio colposo, lesioni colpose gravi e gravissime di cui all'art. 25-septies si configura con il fatto di aver cagionato, per colpa, la morte di un uomo oppure una lesione personale dalla quale è derivata una malattia grave o gravissima.

Il reato costituisce presupposto della responsabilità amministrativa degli enti soltanto se commesso con la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Poiché il presupposto per la responsabilità dell'ente è ancorato ad un fatto colposo e non doloso, è necessario, in questo caso, valutare i rischi secondo parametri differenti rispetto a quelli utilizzati per la responsabilità dolosa.

Trattandosi di fatti colposi non è agevole individuare quale vantaggio o interesse possa derivare ad un ente dal fatto della morte o delle lesioni di un dipendente determinate da colpa.

Il vantaggio o l'interesse, si ritiene in alcune pronunce della Suprema Corte, deriverebbero non dal fatto della morte o delle lesioni, ma dall'utilità conseguita (es.: risparmio di spesa) dalla condotta negligente causalmente correlata all'evento. Gli ultimi orientamenti giurisprudenziali pongono, infatti, maggiore attenzione alle modalità della condotta, sia essa attiva o omissiva, piuttosto che agli altri elementi costitutivi del reato, per individuare i parametri di riferimento dai quali far sorgere la responsabilità dell'ente.

L'art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, poi sostituito dall'art. 30 del Decreto Legislativo 81/2008, ha introdotto l'art. 25 *septies* del Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito, anche "Decreto 231"), che prevede la responsabilità degli enti per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 25 septies.**Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

- 1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
- 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
- 3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.*

L'art. 25 *septies* del Decreto 231 richiama le fattispecie di reato:

Art. 589 c.p. Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni (1).

[Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (2)](3).

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici (4) (5).

(1) Comma sostituito dall'art. 2, L. 21 febbraio 2006, n. 102 e modificato dal numero 1) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n. 125. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 3, lett. c), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016. Per quanto concerne il raddoppio dei termini di prescrizione per il reato di cui al presente comma vedi il sesto comma dell'art. 157 del codice penale. Vedi l'art. 52, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(2) Comma aggiunto dal numero 2) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n. 125.

(3) Comma abrogato dall'art. 1, comma 3, lett. d), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016.

(4) Comma così modificato dal numero 3) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n. 125. Per quanto concerne il raddoppio dei termini di prescrizione per il reato di cui al presente comma vedi il sesto comma dell'art. 157 del codice penale.

(5) Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l'art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni la morte di una persona.

Ai fini dell'integrazione del reato, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma è sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza, da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] (1). per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. [Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica, ai sensi dell'art. 186, c.2, lett.c, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno sei mesi a quattro anni.](1).

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale (2).

(1) Comma sostituito dall'art. 2, L. 21 febbraio 2006, n. 102 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n. 125 e dall'art. 1, comma 3, lett. e) ed f), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016.

(2) Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l'art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime.

Le lesioni si considerano gravi ai sensi dell'art. 583, comma 1, c.p. nel caso in cui:

- dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Le lesioni si considerano gravissime ai sensi dell'art. 583, comma 2, c.p. se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Anche ai fini della configurabilità del reato di lesioni colpose, non è necessario che il soggetto agente abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo, essendo sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

Entrambi i reati sopra richiamati rilevano, ai fini del Decreto, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la c.d. "colpa specifica", consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla salute sul lavoro.

Sul tema, la giurisprudenza si è più volte espressa riconoscendo una responsabilità amministrativa da reato in capo all'ente " se il soggetto che agisce per conto dell'ente compie sistematiche violazioni di norme cautelari, così da far rientrare quella condotta in una politica di impresa volta alla svalutazione della gestione in materia di sicurezza con conseguente abbattimento dei costi per la mancata adozione dei presidi antinfortunistici, nonché ottimizzazione dei profitti" (Sent. GIP Novara, 26.10.2010).

In pratica, si interpreta il requisito dell' "interesse o vantaggio" in base alla concreta condotta ritenuta inosservante delle norme cautelari: "la condotta contestata non deve essere il frutto di un violazione deliberata delle regole cautelari finalizzate al perseguimento dell'interesse societario" (Sent. Trib.Torino, sez.1^ penale, 10.01.2001). Si evidenzia che, in tal modo, la sussistenza di un "vantaggio" viene valutata oggettivamente ed ex post.

Atteso che, in forza della citata cd. Colpa specifica, assume dunque rilevanza la legislazione prevenzionistica vigente, ai fini della presente Parte Speciale è stata considerata, in particolare, la normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, portante attuazione della delega di cui all'art. 1 L. n. 123/2007 (cd. "Testo Unico" in materia di salute e sicurezza sul lavoro; di seguito, anche "T.U.").

Con l'entrata in vigore della Legge n. 41 del 23/03/2016 sono state introdotte due nuove fattispecie di reato, quelle di cui agli artt. 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali) del codice penale. Le due norme, introdotte a seguito anche di una forte pressione sociale, ricomprendono condotte già tipizzate (omicidio e lesioni personali colpose), ma caratterizzate da un ulteriore dato collegato alle violazioni delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

Le due ipotesi di reato si caratterizzano per un inasprimento delle pene previste rispetto a quelle applicate nelle ipotesi già esistenti, previste dagli artt. 589 e 590 c.p.. Sul tema si è verificato un forte scontro giurisprudenziale e di dottrina in merito alla connotazione dell'elemento soggettivo, difatti, il ricorso alla prova della sussistenza del "dolo eventuale", utilizzato prima dell'introduzione delle nuove norme, risultava di difficile e complicata dimostrazione, cosicché le nuove fattispecie, nel prevedere specificatamente l'aumento della pena, si sottraggono alla difficoltà della prova della presenza del dolo eventuale, poiché le stesse nuove norme prevedono una serie di nuove circostanze aggravanti che ne elevano in modo consistente la risposta sanzionatoria.

Alla luce delle recenti modifiche del Codice penale appare degno di nota il riferimento alla Sentenza della Cassazione Penale a Sezioni unite del 6 aprile 2016 n. 13681 con la quale si è finalmente fatta chiarezza sulla portata giuridica da dare all'art. 131-bis c.p. (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) (1). Difatti le Sezioni unite, con tale sentenza, hanno confermato che l'art. 131 bis c.p. deve ritenersi pienamente compatibile con qualsiasi figura criminosa caratterizzata da soglie di punibilità, "in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla medesima norma". In pratica si richiede che, tenute ferme le peculiarità di ogni caso concreto, non è più consentito escludere aprioristicamente fattispecie criminose dall'effetto previsto dall'art. 131 bis. L'ulteriore dato importante è che la norma opera retroattivamente, per fatti cioè commessi prima dell'entrata in vigore dell'art 131 bis.

(1)Art. 131 bis c.p. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69. La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.».

Art. 30 D.lgs. 81/08 e smi

Inoltre, è opportuno ricordare che il decreto legislativo n. 81 del 2008 (Testo unico in materia di sicurezza ed igiene del lavoro) e smi ha stabilito un contenuto minimo essenziale del Modello Organizzativo in questa materia.

L'articolo 30 del citato decreto, infatti, dispone che:

“Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico."

Questa norma comporta pertanto che tali processi debbano essere considerati "a rischio" per espressa volontà del Legislatore e debbano essere presidiate a prescindere da ogni valutazione di merito sulla concreta possibilità di realizzazione di reati.

Le stesse Linee Guida di Confindustria sottolineano che "l'estensione dell'applicazione del D.lgs.n.231/01 ai delitti colposi pone un problema di rapporti tra il piano della sicurezza e quello del Modello Organizzativo, nonché tra le attività dei soggetti responsabili dei controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro e l'Organismo di Vigilanza".

Si deve ritenere pacifico, comunque, che in materia di sicurezza sul lavoro i compiti dell'OdV non possono essere equiparati o conferiti al Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione previsto dal D.Lgs, n.81/08, poiché quest'ultimo ha un ruolo operativo ed è inserito nella gerarchia aziendale, dunque privo di quella autonomia ed indipendenza, richieste invece all'OdV.

In questo caso, l'Organo di Vigilanza svolge un ruolo che va a rafforzare l'obiettivo di evitare che l'evento dannoso venga cagionato.

A tal fine, l'OdV deve ricevere copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza del lavoro; le funzioni di vigilanza devono rappresentare una funzione impeditiva, pertanto, le segnalazioni che esso è obbligato ad inviare all'organo dirigente aziendale, in caso di inosservanza del modello organizzativo, devono risultare idonee e finalizzate proprio a prevenire i reati.

G.2 REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - PROCESSI SENSIBILI

Come indicato nelle Linee Guida di Confindustria, l'adozione e l'efficace attuazione del MOGC deve essere preceduta da un'attività di risk assessment volta sia ad individuare, mediante l'inventariazione e la mappatura approfondita e specifica delle aree/attività aziendali, i rischi di commissione dei reati previsti dal D. Lgs.231; sia

a valutare il sistema di controllo interno e la necessità di un suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente i rischi identificati.

Con specifico riferimento ai reati oggetto della presente Parte Speciale, le suddette Linee Guida evidenziano che non è possibile escludere, dalla inventariazione delle aree/attività aziendali, alcun ambito di attività, poiché tali reati possono astrattamente interessare la totalità delle componenti aziendali.

Per quanto attiene l'individuazione e l'analisi dei rischi potenziali, la quale dovrebbe considerare le possibili modalità attuative dei reati in seno all'azienda, le Linee Guida rilevano, che l'analisi di tali modalità attuative possibili coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dall'azienda sulla scorta della legislazione prevenzionistica vigente, ed in particolare dagli artt. 28 e ss. Dlgs. 81/08 e smi.

Quanto detto fa sì che i reati oggetto della presente Parte Speciale possano astrattamente configurarsi in tutti i casi in cui vi sia, durante le attività svolte in ambito aziendale, una violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ai fini della presente Parte Speciale, sono stati presi in considerazione i fattori di pericolo, che presentano la potenzialità di causare danni in caso di incidente; a questo scopo si è fatto riferimento alla conoscenza dei pericoli più frequentemente riscontrati e alle norme di legge e di buona tecnica.

Più precisamente, le aree a rischio sono quelle connesse ai rischi di infortuni sul lavoro di dipendenti o di terzi. Si è ritenuto di includere altresì le aree a rischio correlate ai cosiddetti infortuni in itinere, anche se non generano responsabilità in capo al datore di lavoro, se non i casi assolutamente eccezionali.

Le attività entro le quali possono verificarsi infortuni o malattie professionali sono censite nel Documento di valutazione dei rischi (DVR).

I fattori di rischio riportati nel Documento di Valutazione Rischi (di seguito, anche "DVR") redatto ai sensi della normativa vigente, sono stati identificati tenendo in particolare considerazione:

- l'individuazione dei pericoli per la salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'intero ciclo lavorativo, comprese le condizioni meno ordinarie;
- individuazione dei rischi specifici presenti in CFI considerando l'efficacia e l'efficienza delle misure di protezione e prevenzione già introdotte, anche di tipo organizzativo e procedurale;
- l'espressione del giudizio di rilevanza sui rischi individuati, utilizzando la metodologia ed i criteri espressi nel DVR medesimo.

Il DVR è costantemente aggiornato secondo le procedure previste dal documento stesso, in ottemperanza al disposto normativo.

La soglia di accettabilità nei casi di reati per omicidio colposo e lesioni personali colpose, commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, agli effetti esimenti del D.Lgs. 231, è rappresentata dalla realizzazione di una condotta, non accompagnata dalla volontà dell'evento morte-lesioni personali, che viola il modello organizzativo di prevenzione e degli adempimenti obbligatori ad esso correlati, prescritti dalle norme antinfortunistiche.

Dopo aver valutato il rischio inerente e il sistema di controllo interno presente in CFI si è provveduto ad analizzare e valutare il rischio residuale identificato come accettabile (livello basso).

In altri termini ciò significa che per tutte le attività di CFI che presentano un rischio residuale sono state previste specifiche procedure di controllo, indicate nel DVR .

La procedura di identificazione e valutazione dei rischi è applicata, oltre che nella fase iniziale, anche durante le seguenti fasi:

- ogni volta si verifichi una variazione di processo, del sito o contesto in cui la Società opera, modifiche nel quadro legislativo di riferimento, mutamenti nell'organizzazione o nell'oggetto sociale;
- ogni volta che , a fronte di valutazioni o attività di controllo, in particolare da parte dell'OdV, si presenti la necessità e/o volontà di verificare l'efficacia del Modello.

Coerentemente con quanto indicato dalle Linee guida di Confindustria precedentemente riportate, con specifico riferimento ai reati oggetto della presente Parte Speciale, non è possibile escludere, dalla inventariazione delle aree/attività aziendali, alcun ambito di attività, poiché tali reati possono astrattamente interessare la totalità delle componenti aziendali.

Pertanto la seguente tabella riepiloga, per i diversi processi aziendali, le attività a rischio potenziale, dalle quali possono derivare potenziali cause di reato, così come identificate e riportate nel documento "Mappatura dei rischi", allegato alla presente Parte Speciale e parte integrante del Modello stesso.

Processi/attività sensibili	Unità organizzativa/responsabile
Gestione acquisti	Area Amministrazione & IT
Gestione del personale	Area Amministrazione & IT
Gestione adempimenti Dlgs. 81/08 e smi	Area Amministrazione & IT
Selezione del personale/consulenti	Area AD/CdA

G.3 REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

CFI ha adempiuto alle disposizioni di cui al DLgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, individuando le funzioni ed i soggetti deputati alla gestione, nonché le metodologie e gli strumenti di prevenzione e controllo necessari nel modo seguente:

- Definizione di un'ideale struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'articolazione di funzioni e deleghe assicura le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio specificando, tra gli altri, i doveri relativi alle attività di sicurezza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse;
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) attraverso il quale, con specifica metodologia e strumenti, vengono individuati e processati i rischi potenziali e le aree di rischio (indicate nei suddetti documenti). Sono state, quindi, individuate le idonee misure di prevenzione e protezione collettive ed individuali. Il suddetto documento, custodito presso gli uffici, è stato elaborato con metodologie e criteri propriamente specificati nei documenti stessi tenendo conto dei diversi "livelli di rischio";
- Suddivisione dei compiti e delle responsabilità in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro e per la tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- Idonei presidi procedurali dei processi/ambiti di attività a rischio di reato;
- Programma di formazione/informazione/addestramento per il personale dipendente della Società;
- Sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel sistema di gestione per la salute e sicurezza (*MOGC - Parte generale*)

G.3.1 Regole generali di comportamento

G.3.1.1 La struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, CFI si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quanto richiesto dalla normativa vigente al fine di ridurre e gestire i rischi per i lavoratori.

Nell'ambito di tale struttura operano i soggetti di seguito elencati e complessivamente definiti come i "Destinatari" della presente Parte Speciale.

Nello svolgimento delle proprie attività, i Destinatari devono rispettare, oltre a quanto previsto nel presente MOGC:

- la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il MOGC ed il Codice Etico Aziendale;
- le procedure aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (DVR).

G.3.1.2 Deleghe di funzioni

È predisposto un adeguato sistema di designazioni o deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza secondo i principi di:

- effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
- idoneità tecnico-professionale del delegato;
- vigilanza sull'attività del delegato, senza ingerenza;
- certezza, specificità e consapevolezza.

La designazione / delega di funzioni da parte del datore di lavoro deve:

- risultare da atto scritto recante data certa;
- essere diretta ad un soggetto che possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- essere accettata dal delegato per iscritto.

Il soggetto delegato deve essere consapevole delle funzioni ad esso delegate.

Nello specifico la predetta struttura organizzativa di CFI è composta:

Il Datore di Lavoro: all'apice della struttura organizzativa aziendale si trova il datore di lavoro, inteso, ai sensi dell'art. 2 del TU, quale soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori ovvero quale soggetto responsabile dell'organizzazione nel cui ambito i lavoratori prestano la propria attività, ovvero quella del responsabile dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Il Dirigente: soggetto che, in ragione delle competenze professionali e di poteri, gerarchici e funzionali, adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Il Preposto: soggetto che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Sono presenti disposizioni organizzative emanate ed approvate dagli organi societari delegati che definiscono in funzione dei ruoli e delle competenze, le responsabilità dei preposti in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il preposto deve essere informato delle responsabilità ad esso attribuite e adeguatamente formato al fine di possedere tutti i requisiti di professionalità e conoscenza esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni richieste.

Il Responsabile e gli addetti al Servizio Prevenzione e Protezione: nell'ambito della struttura organizzativa della Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è stato istituito il servizio di prevenzione e protezione dai rischi

(di seguito, anche “SPP”), costituito dal complesso delle persone, dei sistemi e dei mezzi, esterni o interni all’azienda, finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

In seno al SPP, il Datore di Lavoro ha provveduto, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, alla nomina di un Responsabile del SPP (di seguito, anche “RSPP”), scelto tra i soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente ed adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Addetto al primo soccorso: l’addetto al primo soccorso è il soggetto cui sono assegnati compiti di primo soccorso ed assistenza medica di emergenza (di seguito, anche “APS”).

In CFI, il Datore di Lavoro ha provveduto, alla nomina di un numero di APS adeguato alla struttura ed alle attività svolte.

Addetto alla prevenzione incendi: l’addetto alla prevenzione incendi è il soggetto cui sono assegnati compiti connessi alla prevenzione degli incendi ed alla gestione delle emergenze (di seguito, anche “API”).

In seno alla CFI, il Datore di Lavoro ha provveduto, alla nomina di un numero di API adeguato alla struttura ed alle attività svolte.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è il soggetto, eletto o designato dai lavoratori, che svolge le funzioni, ivi incluse quelle di verifica, consultazione e promozione, previste dalla normativa vigente (di seguito, anche “RLS”).

Medico Competente: il medico competente è colui che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria, nonché per l’adempimento dei compiti ad esso assegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa in seno alla struttura organizzativa della Società.

Terzo Destinatario: in aggiunta ai soggetti sopra indicati, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, assume rilevanza la posizione di quei soggetti che, pur essendo esterni rispetto alla struttura organizzativa della Società, svolgono un’attività potenzialmente incidente sulla salute e la sicurezza dei Lavoratori.

Devono considerarsi Terzi Destinatari:

- i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di contratto d’appalto o d’opera o di somministrazione (Appaltatori);
- i fabbricanti ed i fornitori (Fornitori);
- i progettisti dei luoghi, posti di lavoro ed impianti (Progettisti);
- gli installatori ed i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici (Installatori).

In particolare, per ciò che concerne i Terzi destinatari, CFI, in ossequio alla normativa specialistica ha predisposto una precisa regolamentazione sia con riferimento alla selezione dei soggetti terzi che svolgono la propria attività per la Società, sia con riguardo alla corretta regolamentazione e al costante controllo sull’esecuzione del rapporto.

CFI garantisce la salvaguardia della salute e sicurezza di qualsiasi persona che a qualsiasi titolo venga a trovarsi nelle aree della società o poste sotto la responsabilità della stessa, in quanto aree di cui l’azienda abbia la disponibilità giuridica, come ad esempio, aree eventualmente trasferite in comodato d’uso o in locazione da altre società.

Per tali persone, l’azienda attua uno specifico sistema di gestione volto alla salvaguardia della loro salute e sicurezza, informandole dei rischi esistenti nelle aree dell’azienda in cui sono autorizzate ad accedere, le misure di emergenza adottate, le misure di sicurezza e le norme comportamentali cui devono attenersi durante tutto l’arco temporale di presenza nelle aree aziendali.

In particolare, secondo le disposizioni, tra le altre, di cui all’art. 26 del TU, CFI, in via esemplificativa e non esaustiva:

- per ciò che concerne la selezione dei Terzi:
 - verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione accertandosi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale;
- per garantire la corretta esecuzione del rapporto:

- fornisce ai terzi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
 - coopera all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - coordina gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, si attiva per la reciproca informativa anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
 - promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
- Per ciò che concerne la verifica dell'esecuzione della prestazione:
 - effettua un primo monitoraggio mediante lo svolgimento di un sopralluogo iniziale;
 - effettua un monitoraggio continuo dei rischi indicati nel DUVRI mediante la verifica da parte dei referenti aziendali competenti per lo specifico ambito e flusso di informazioni con il RSPP.

G.3.1.3 I doveri ed i compiti del datore di lavoro e dei dirigenti

Il Datore di Lavoro deve:

- effettuare la valutazione di tutti i rischi con conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi ("DVR");
- designare il RSPP.

I suddetti compiti non sono delegabili da parte del Datore di Lavoro.

Il Datore di Lavoro ed i Dirigenti devono:

- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal T.U.;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel T.U.;
- nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all' articolo 41 del T.U., comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del T.U.;

- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del T.U., anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5 del T.U., nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera q. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 del T.U. anche su supporto informatico come previsto dall' articolo 53, comma 5 del T.U., e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all' articolo 8 del T.U., entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all' articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 del T.U.;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 del T.U.. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35 del T.U.;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all' articolo 8 del T.U., in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
- fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a
 - la natura dei rischi;
 - l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - i dati di cui alla lettera q. che precede, e quelli relativi alle malattie professionali;
 - i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

G.3.1.4 I doveri ed i compiti dei preposti

Secondo le loro attribuzioni e competenze, e fatte salve eventuali ulteriori deleghe da parte dei Datore di Lavoro, i Preposti devono:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione programmati dalla Società.

G.3.1.5 I doveri ed i compiti dei responsabili e degli addetti al SPP

Il SPP deve provvedere:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive richiamate nel DVR, e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori volti a fornire a questi ultimi un'adeguata formazione in materia di salute e sicurezza;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle riunioni periodiche di cui all'articolo 35;
- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36:
 - sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale;
 - sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
 - sui nominativi degli APS e degli API;
 - sui nominativi del RSPP, degli ASPP e del Medico Competente;
 - sui rischi specifici cui è esposto ciascun lavoratore in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
 - sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

G.3.1.6 I doveri ed i compiti degli APS e degli API

Gli APS e gli API devono attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

G.3.1.7 I doveri ed i compiti del RLS

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- è consultato sulla designazione del RSPP, degli ASPP, degli APS, degli API e del Medico Competente;
- è consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del T.U.;
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avverte il datore di lavoro dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche.

Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina ad RSPP o ad ASPP.

G.3.1.8 I doveri ed i compiti del medico competente

Il Medico Competente:

- collabora con il datore di lavoro e con il SPP alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f., aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe al RLS;
- informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del T.U., al datore di lavoro, al RSPP dai rischi ed al RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti previsti dalla normativa vigente al Ministero della salute.

G.3.1.9 I doveri ed i compiti dei lavoratori

I lavoratori devono:

- prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro;
- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere d. ed e., nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera g. per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal medico competente.

G.3.1.10 I doveri ed i compiti dei terzi destinatari

Gli Appaltatori devono:

- garantire la propria idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori da svolgere in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;

- recepire dal Datore di Lavoro informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente tra loro anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

I Fornitori devono rispettare il divieto di fabbricare, vendere, noleggiare e concedere in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

I Progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Gli Installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

G.3.2 Divieti specifici

Inoltre, è fatto espresso divieto di:

- fumare in tutte le aree chiuse, utilizzare armi, esplosivi e materiale infiammabile. Al riguardo è prevista l'assegnazione di specifiche responsabilità con compiti di vigilanza. Eventuali deroghe necessarie per esigenze di eventuali attività appaltate devono essere debitamente segnalate ed autorizzate secondo la normativa vigente;
- fare uso di sostanze alcoliche o stupefacenti nel corso delle attività lavorative;
- accedere a zone che esponano a rischi gravi e specifici da parte dei lavoratori che non abbiano ricevuto al riguardo adeguate istruzioni;
- richiedere al personale, salvo eccezioni motivate, di riprendere la loro attività in situazioni di lavoro in cui persistono pericoli gravi e immediati;
- porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del D. Lgs. 231);
- porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno del luogo di lavoro;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;
- svolgere attività lavorative senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione;
- omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di macchinari, dispositivi od impianti;
- rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione finalizzati a istruire circa l'uso di impianti, macchinari o dispositivi.

G.4 REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - PROCEDURE A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI

Tutti i soggetti operanti nelle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale, ed in particolare i soggetti identificati a norma di legge, quali il datore di lavoro, il dirigente e i preposti nonché il servizio prevenzione e tutela della sicurezza, salute e igiene sul luogo di lavoro, sono obbligati ad osservare i precetti di legge e quanto riportato nel **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)** oltre alle seguenti procedure interne che regolano i processi di gestione acquisti e del personale connessi agli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/08.

Processi/attività sensibili	Procedure aziendali
Gestione acquisti	Manuale delle procedure - § C.1.4 Acquisti
Gestione e selezione del personale/consulenti	Manuale delle procedure – C.2 Gestione delle risorse umane

G.4.1. Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Relativamente al rischio di comportamenti illeciti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il sistema deve necessariamente tenere conto della legislazione prevenzionistica vigente e, in particolare, del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche. Tale complesso normativo, infatti, delinea esso stesso un “sistema” di principi cogenti e adempimenti obbligatori la cui declinazione sul piano della gestione applicativa – laddove opportunamente integrata/adequata in funzione del Modello previsto dal D. Lgs. n. 231- può risultare idonea a ridurre ad un livello “accettabile”, agli effetti esonerativi dello stesso Decreto, la possibilità di una condotta integrante gli estremi del reato di omicidio o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

il quale contiene:

- la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro;
- l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione poste a tutela dei lavoratori;
- il programma delle misure atte a garantire nel tempo il miglioramento del livello di sicurezza;
- l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché le figure dotate di adeguate competenze e poteri che vi devono provvedere;
- l’indicazione del nominativo del RSPP, RLS e MC;
- l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici;
- I criteri e le modalità per la identificazione dei pericoli e la valutazione e il controllo dei rischi vengono descritti nel Documento di valutazione dei rischi (DVR).

PARTE SPECIALE H - REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE**H.1 LE FATTISPECIE DI REATO**

Tali reati sono stati introdotti dal D.Lgs. 21.11.2007, n. 231 (di seguito, “Decreto Antiriciclaggio”) ed hanno riordinato la normativa in tema di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego illecito contemplati dall’art. 25 octies del Decreto possono comportare la responsabilità dell’ente, oltre che nelle specifiche ipotesi di condotte strumentali a finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, anche nelle ipotesi delle condotte – base descritte dalle singole norme richiamate.

Il Decreto Antiriciclaggio prevede un rafforzamento dei controlli con specifici adempimenti posti a carico delle banche e degli intermediari finanziari, ed in particolare:

- adeguata verifica della clientela;
- registrazione e conservazione della documentazione delle operazioni;
- segnalazione di operazioni sospette;
- comunicazioni delle violazioni dei divieti in tema di denaro contante e dei titoli al portatore;
- comunicazione da parte degli organi di controllo dell’ente delle infrazioni riscontrate.

Il Decreto Antiriciclaggio prevede sanzioni in caso di violazione degli obblighi di controllo sopra elencati, al fine di istituire una tutela preventiva, che prescinde dal ricorrere nelle concrete fattispecie di ipotesi di riciclaggio, ma che mira comunque ad assicurare il rispetto dei fondamentali principi della approfondita conoscenza della clientela e della tracciabilità delle transazioni, al fine di scongiurare anche il mero pericolo di inconsapevole coinvolgimento degli intermediari finanziari in fatti di ricettazione, riciclaggio e impiego illecito di capitali.

La violazione di detti obblighi di controllo, pur sanzionata, non comporta di per sé la responsabilità dell’ente ai sensi del Decreto. Tuttavia, qualora l’operatore dell’ente contravvenisse a detti adempimenti nella consapevolezza della provenienza illecita dei beni oggetto delle operazioni, potrebbe essere chiamato a rispondere per i predetti reati, e potrebbe quindi conseguire anche la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del Decreto.

Art. 25 octies**Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

*In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter **648-ter1** del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 648 c.p. Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

La condotta penalmente rilevante consiste nell'acquistare, ricevere od occultare denaro o cose che provengano da altro delitto oppure nel compiere un'attività volta all'acquisto, al ricevimento o all'occultamento delle stesse da parte di altri soggetti.

L'elemento soggettivo è il dolo specifico, inteso come coscienza e volontà di porre in essere la condotta penalmente rilevante con la consapevolezza della provenienza della cosa o del denaro da delitto e dal fine di procurare profitto a sé o ad altri.

Il delitto si consuma quando l'agente porta a compimento una delle condotte sopra elencate senza che, nel caso in cui egli si intrometta per far acquistare o ricevere od occultare denaro o cose provenienti da delitto ad altro soggetto, l'intromissione abbia trovato concreta finalizzazione.

La giurisprudenza ha riconosciuto sufficiente, per integrare il reato, l'esistenza del dolo eventuale in relazione alla provenienza illecita della *res*.

Sulla base di ciò, la mancata giustificazione del possesso della cosa proveniente da delitto sarebbe sufficiente a provare la conoscenza della sua illecita provenienza, poiché l'agente avrebbe la rappresentazione della concreta possibilità della provenienza delittuosa e ne avrebbe accettato il rischio (v. Cass.2^apenale, 10.06.14, n.24255).

Va anche tenuto conto che recentemente si è affermato che sussiste il reato di ricettazione anche quando "l'agente si è posto il quesito circa la legittima provenienza della *res*, risolvendolo nel senso dell'indifferenza della sua soluzione" (v. Corte di Appello di Napoli, sez.1, sent.11.03.14, n.1213).

Art. 648 bis c.p. Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Come nella fattispecie di reato precedentemente analizzata, affinché si configuri il delitto di riciclaggio è necessaria la sussistenza di un cd. reato presupposto che può essere, esclusivamente, un delitto non colposo, cui l'agente non abbia partecipato in alcun modo.

Tale ipotesi di reato "comune" tutela il "patrimonio" e "l'ordine economico" attraverso la punibilità di comportamenti atti a turbare la libera concorrenza nel mercato.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante può consistere:
 - nel sostituire, trasferire denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo;
 - nel compiere operazioni finalizzate ad ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa del denaro, cosa o altra utilità.
- L'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà nel porre in essere le condotte descritte con la consapevolezza o, quantomeno, accettando il rischio (dolo eventuale) che l'oggetto del reato provenga da delitto.
- Il delitto si consuma con la sostituzione, il trasferimento o il compimento di operazioni volte ad ostacolare l'individuazione della provenienza illecita del denaro, dei beni o di altre utilità.

Per costante giurisprudenza (Cass. n.8432/07), si ritiene che l'elemento differenziale tra le due fattispecie (ricettazione e riciclaggio) stia sia nell'elemento soggettivo (dolo specifico nella ricettazione, consistendo nella specifica finalità del profitto, e dolo generico nel riciclaggio), sia nella condotta (nel riciclaggio, rileva oltre la sostituzione o trasferimento di denaro, beni o utilità provenienti da delitto, anche la interposizione di ostacoli

alla identificazione della provenienza delittuosa di tali beni; mentre nella ricettazione la condotta si limita all'acquisto, alla ricezione o all'occultamento) (Cass. 2^a penale, 14.03.13, n.11906).

Appare necessario anche tener presente che tutti gli illeciti di carattere fiscale, configuranti un delitto, possano costituire un reato presupposto dell'art. 648bis, con la conseguenza che sono ad essi applicabili le norme volte a combattere il riciclaggio, norme che impongono l'obbligo di segnalazione.

Si rammenta, infatti, che la stessa Banca d'Italia, con le Istruzioni operative del 12.01.01, ha precisato che, in relazione ad imposte dirette ed IVA, le fattispecie di:

- dichiarazione fraudolenta
- dichiarazione infedele
- omessa dichiarazione
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

sono strumento per precostituire fondi di provenienza illecita da reinserire nel circuito economico.

Anche la Circolare n.81/08 della Guardia di Finanza indica la dichiarazione infedele come reato presupposto dell'art.648bis c.p.

Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La condotta incriminata consiste nell'impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitti.

La condotta penalmente rilevante è indefinita ancorché il termine impiego deve essere inteso, per la dottrina maggioritaria come "investimento".

l'elemento soggettivo è il dolo generico, che va inteso come consapevolezza da parte dell'agente che sta impiegando denaro, beni o altre utilità che provengono da delitto.

Il reato si consuma con il porre in essere le condotte descritte senza che, all'investimento, debba essere conseguito un profitto.

Per la sussistenza della fattispecie non è richiesta neppure una condotta dissimulativa, bensì il semplice reimpiego di denaro o beni provenienti da delitto (Cass.2^apenale, 11.04.13, n.16434).

L'art.648ter c.p. è considerata norma di chiusura, volta a sanzionare le condotte residue che siano riuscite a superare lo sbarramento frapposto dalla punibilità del reato di ricettazione e di quello di riciclaggio; ha, quindi, un ridotto spazio di applicazione.

Per la giurisprudenza, il criterio volto a salvaguardare qualche spazio applicativo alla fattispecie è quello di ipotizzare che i reati di cui agli artt.648 e 648bis c.p. prevalgono solo nel caso di successive azioni distinte (le prime di ricettazione o riciclaggio, le seconde di impiego), mentre si applica solo il delitto di cui all'art.648ter c.p., nel caso anche di una serie di condotte realizzate però in un unico contesto e fin dall'inizio finalizzate all'impiego (Cass. Sent. n.4800/2010).

L'obiettivo della norma è quello di evitare ogni inquinamento delle operazioni economico- finanziarie ed il conseguente turbamento del mercato, stroncando l'utilizzazione del denaro proveniente da reato, anche nell'ipotesi che non siano state compiute operazioni volte a mascherare l'origine delittuosa dei capitali (in questo caso, difatti, sarebbe operativo l'art.648bis).

In generale l'oggetto materiale dei reati di cui sopra può essere costituito da qualsiasi entità economicamente apprezzabile e possibile oggetto di scambio, quale il denaro, i titoli di credito, i mezzi di pagamento, i diritti di credito, i preziosi, i beni materiali ed immateriali in genere. Deve però trattarsi di bene o utilità proveniente da delitto, vale a dire esso ne deve costituire il prodotto (risultato, frutto ottenuto dal colpevole con la commissione del reato), il profitto (lucro o vantaggio economico ricavato dal reato) o il prezzo (compenso dato per indurre, istigare, determinare taluno alla commissione del reato). Oltre che dai delitti tipicamente orientati alla creazione di capitali illeciti (ad esempio concussione, corruzione, appropriazione indebita, traffico di armi o di stupefacenti, usura, frodi comunitarie) anche i reati in materia fiscale, come sopra precisato, potrebbero dar luogo a proventi oggetto di riciclaggio.

Art. 648-ter. 1. Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena e' aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena e' diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

L'attività di sostituire, trasferire o impiegare denaro, beni o altra utilità, provenienti da delitti non colposi, allo scopo di occultarne o dissimularne la provenienza illecita trova già espressa previsione nell'art. 648-bis c.p. (cd. reato di riciclaggio) e nell'art.648-ter c.p., ma tali fattispecie riguardano, per precisa indicazione normativa, sempre soggetti che NON abbiano commesso (nè concorso a commettere) il delitto da cui è derivato il denaro, il bene o altra utilità successivamente "movimentati".

Prima dell'entrata in vigore della legge 186/14, il soggetto che fosse stato contemporaneamente sia l'autore del delitto non colposo dal quale provenivano le percezioni illecite (o avesse concorso a realizzarlo), sia l'autore delle successive attività di sostituzione, di trasferimento o impiego di tali percezioni (attività poste in essere per nascondere la provenienza illecita del denaro o del bene), poteva essere punito unicamente per la commissione del delitto iniziale che aveva dato origine ai proventi illeciti, non ex art. 648-bis o ex art.648-ter c.p.

L'introduzione del reato di autoriciclaggio modifica radicalmente tale impostazione giuridica ed apre nuovi e più ampi scenari, poiché al nuovo delitto è ricollegata anche la responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs n.231/01 ed estesa l'operatività della confisca per equivalente.

Il nuovo reato prevede, infatti, che sia punito "chiunque, dopo aver commesso o concorso nella commissione di un delitto non colposo da cui derivano denari, beni o altre utilità, provvede al loro impiego, sostituzione,

trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

Ora, dunque, il soggetto attivo del reato presupposto che si adoperi successivamente anche a sostituire, trasferire o impiegare i proventi illeciti nelle attività specificate nella nuova norma (attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative), ma ostacolando l'individuazione dell'origine delittuosa, risponderà del reato di autoriciclaggio.

In base a tale nuova struttura appare evidente che l'area dell'applicazione del reato di autoriciclaggio risulti molto estesa (sarebbero ricomprese tutte le attività di natura economica che siano in grado di generare un profitto), così come ampio diviene il novero dei possibili delitti non colposi che possono fungere da reati presupposti. Inoltre, l'avverbio "concretamente" lascia aperta una evidente discrezionalità dell'organo accertatore nel valutare se siano state poste in essere modalità volte ad occultare la natura illecita dei proventi successivamente "investiti" o "utilizzati"

Dalla indicazione delle condotte tipiche e dall'esplicito richiamo del 4°co. dell'art.648ter1, si ricava però una condizione di non punibilità: se il denaro, i beni o altre utilità di origine delittuosa "vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale", le condotte non sono punibili a titolo di autoriciclaggio.

In pratica, da una prima interpretazione si ricava che non può ipotizzarsi il delitto di autoriciclaggio se proventi di origine illecita siano poi utilizzati dallo stesso autore per esigenze strettamente personali o per trarne un diretto godimento. In simili casi, il soggetto risponderebbe del solo reato che ha dato origine ai proventi illeciti.

L'ultimo comma dell'art.648ter1 richiama l'applicazione dell'ultimo comma dell'art.648 c.p., dunque, le disposizioni previste nella nuova norma si applicano anche quando l'autore del delitto presupposto non sia imputabile o non sia punibile ovvero manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Il nuovo reato è stato inserito tra i reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, all'art.25-octies del D.Lgs. n.231/01, in conseguenza di ciò, l'ambito delle attività sensibili che dovranno essere valutate per adottare un valido modello di organizzazione per prevenire il coinvolgimento dell'ente, risulta molto più ampio, poiché, il reato è fortemente collegato all'attività imprenditoriale genericamente intesa ed i rischi che l'ente collettivo abbia "beneficiato" dal reimpiego di utilità di natura economica, ritenute aventi origine illecita, appaiono conseguentemente molto alti.

Diversamente, però, dalle ipotesi di cui agli artt. 648bis e 648 ter c.p., la norma che ha introdotto il delitto di autoriciclaggio prevede che l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni sia "concretamente" ostacolata. Tale definizione impone che, per l'autoriciclaggio, le modalità esecutive volte a "camuffare" l'origine delittuosa debbano essere più articolate e tali da porre un livello maggiore di difficoltà nell'identificazione dell'origine non lecita, rispetto a quelle previste invece per i reati di riciclaggio o ex art.648ter.

Se viene contestato il reato di autoriciclaggio ad un soggetto funzionalmente collegato ad un ente e si ritiene che la condotta sia stata posta in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, in virtù dell'art.25-octies D.Lgs.231/01, a quest'ultimo si possono applicare sanzioni pecuniarie da 200 a 800 quote o da 400 a 1000 quote, nel caso in cui i cd. proventi illeciti siano derivati da delitto punito con la pena prevista della reclusione superiore nel massimo a 5 anni.

In ogni caso in seguito a condanna (o in via cautelare, ricorrendone i presupposti), all'ente si applicano, per una durata non superiore a 2 anni, le sanzioni interdittive previste dall'art.9, co.2 D.Lgs.231/01.

Va, quindi, posta molta attenzione ai delitti-presupposto dell'autoriciclaggio, tenendo presente anche che i reati puniti con la reclusione superiore nel massimo a 5 anni, pur costituendo la "base" ordinaria di rilievo per il reato di autoriciclaggio (per quelli con pena prevista inferiore, l'art. 648ter1 prevede una sanzione più attenuata), nella previsione del D.Lgs.231/01, essi costituiscono la circostanza che impone l'applicazione delle sanzioni pecuniarie più alte (da 400 a 1000 quote).

Per quanto riguarda i delitti non colposi che possono originare proventi (denaro, beni o altre utilità) potenzialmente “riciclabili”, si ritiene vadano inseriti anche i reati tributari di cui al D.Lgs.n.74/2000. Ciò comporta che tali reati, pur non essendo tra quelli espressamente indicati dal D.Lgs.n.231/2001, divenendo ora reati-presupposto del delitto di autoriciclaggio, siano, di fatto, reati in relazione ai quali vadano apprestate le opportune cautele preventive nella predisposizione dei modelli organizzativi.

In pratica, se un soggetto resta coinvolto in un procedimento penale con l'ipotesi accusatoria di aver commesso un reato tributario nello svolgimento di un'attività imprenditoriale, lo stesso soggetto rischia di essere perseguito anche con l'accusa di autoriciclaggio e, conseguentemente, vi è il rischio che sia chiamato a rispondere di autoriciclaggio anche l'ente al quale il soggetto risulti collegato.

Va, inoltre, considerato che alcuni ritengono che il semplice illecito tributario, anche se al di sotto della soglia di punibilità per la normativa fiscale, possa generare un meccanismo giuridico da consentire, comunque, la configurabilità successiva del delitto di autoriciclaggio, come nel caso in cui il titolare di una società, accantonato un provento derivante da un illecito tributario non punibile, lo vada poi ad utilizzare non per uso personale, realizzando in tal modo l'ipotesi di autoriciclaggio.

Allo stesso modo, si ritiene che il versamento in un conto corrente del denaro proveniente da un delitto tributario costituisca autoriciclaggio (v. Cass. Sez.III, 7.01.11, n.546), così come un investimento di proventi illeciti in strumenti finanziari.

Altra parte della dottrina ritiene invece che i reati fiscali non possano dar luogo a proventi suscettibili di essere riciclati, poiché la nuova norma richiede che vi sia una somma di denaro o altra utilità economica proveniente da reato, misurabile economicamente ed autonomamente individuabile, mentre la maggior parte dei reati fiscali (dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omesso versamento) danno origine ad un risparmio (imposta dovuta non versata), non ad una maggior somma ricavata e “riciclabile”.

A ciò, va aggiunto, però, che una recente giurisprudenza ha segnalato che il riciclaggio, e quindi anche l'autoriciclaggio, possa applicarsi anche per reati-presupposto di natura fiscale, ricomprendendo nel generico termine “ogni altra utilità”, anche un risparmio (v. Cass. Pen.15.02 2012, n.6061).

Merita, inoltre, di essere citata la sentenza Cass. Pen. Sez.I 16.12.14, poiché con essa si è precisato in materia di riciclaggio (ma indubbio effetto ha anche in tema di autoriciclaggio) che: “Al fine di evitare la confisca di beni societari, costituiti in fondi neri oggetto di appropriazione indebita da parte dei rappresentanti dell'ente e successivo riciclaggio, nessun rilievo può assumere il fatto che gli illeciti risparmi fiscali originariamente ottenuti dalla società mediante la commissione di frodi tributarie vengano poi vanificati per effetto della corresponsione delle imposte evase, dei relativi interessi e delle sanzioni pecuniarie”. Il caso esaminato riguardava una vicenda di risorse occulte derivate da reati tributari, delle quali gli amministratori delle società si erano appropriati, realizzando la trasformazione dei proventi illeciti; la Corte di Cassazione con la citata sentenza ha ribadito che nella fattispecie esaminata le società non potevano ritenersi estranee al reato, malgrado avessero anche assolto successivamente alle obbligazioni tributarie, poiché dalle frodi fiscali poste in essere dagli amministratori, la società ne avevano ottenuto un vantaggio.

Particolare rilievo occorre dare anche alla sentenza Cass. Sezione Unite n.25191 del 27.02.14 (dep.13.06.14), con la quale è stata esclusa la possibilità che all'associato del delitto di cui all'art.416bis c.p.(associazione di tipo mafioso) possano contestarsi anche i reati di riciclaggio o reimpiego dei proventi illeciti dello stesso delitto associativo. Per il principio di specialità riconosciuto, dovrebbe essere escluso anche il concorso tra il reato di cui all'art.416bis c.p. ed il reato di autoriciclaggio, poiché la sentenza ha stabilito che “il delitto di associazione mafiosa è di per sé idoneo a produrre proventi illeciti” e che “l'aggravante di cui all'art.416bis, 6°co. c.p. è configurabile nei confronti dell'associato che abbia commesso il delitto che ha generato i proventi oggetto, da parte sua, di successivo reimpiego”.

H.2 I REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE - PROCESSI SENSIBILI

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (articoli 25 octies del D.Lgs. 231) e ritenuti rilevanti a seguito del risk assessment eseguito internamente e documentato nell'*Allegato 2 Metodologia di analisi dei rischi e risultati*, sono stati valutati come "sensibili" i seguenti processi/attività che si compiono nelle Unità Organizzative cui è strutturata CFI.

Processi/attività sensibili	Unità organizzativa/responsabile
Approvazione bilancio	CdA
Deliberazione partecipazioni/finanziamenti/agevolazioni ai sensi della <i>Legge Marcora e smi e del DM 04.12.2014 e smi</i>	CdA/CE
Decisioni su impieghi finanziari in regime di tesoreria	Presidente/Vice Presidente
Istruttoria pratiche per assunzione partecipazioni e/o concessione finanziamenti e agevolazioni ai sensi della <i>Legge Marcora e smi e del DM 04.12.2014 e smi</i>	Area Promozione & Istruttoria
Monitoraggio delle cooperative partecipate/finanziate <i>Legge Marcora e smi e del DM 04.12.2014 e smi</i>	Area Attuazione & Monitoraggio
Gestione rimborsi spese	Area Amministrazione & it
Gestione acquisti	Area Amministrazione & it
Gestione amministrazione, contabilità e redazione situazioni contabili	Area Amministrazione & it

H.3 REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Sono di seguito indicate le regole generali di comportamento o divieti specifici che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le attività sensibili sopra rilevate.

H.3.1 Regole generali di comportamento

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, al Sistema delle deleghe e dei poteri di CFI, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente MOGC, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato individuati.

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, si trovassero a svolgere attività rilevanti *ex art. 25-octies* nell'interesse della Società, dovranno:

- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto anche della sede legale della società controparte, degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
- non accettare denaro e titoli al portatore;
- mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso stati in cui permangono regole di trasparenza meno;
- garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi con partner e fornitori;
- verificare la congruità economica delle transazioni effettuate (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia,..);
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;

- prevedere specifiche regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio, vietando altresì pagamenti in contanti, se non per importi minimi e comunque nel rispetto della normativa anti-riciclaggio applicabile;
- verificare sul livello di adeguamento delle eventuali società controllate rispetto alla predisposizione di misure e controlli antiriciclaggio;
- liquidare i compensi in modo trasparente, sempre documentabile e ricostruibile *ex post*.

Più in particolare le procedure aziendali e i comportamenti di tutti i Destinatari devono assicurare il rispetto dei principali requisiti che caratterizzano il contesto normativo vigente in materia, ed in particolare:

gli obblighi di adeguata verifica delle cooperative richiedenti;

- l'approccio basato sul rischio, per cui gli obblighi di adeguata verifica si articolano in differenti gradi di due diligence commisurati al profilo di rischio della cooperativa;
- l'obbligo di astensione dalla prosecuzione delle attività con società che non siano in grado di adempiere correttamente agli obblighi di adeguata verifica o sussista il sospetto che vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo;
- l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e l'obbligo di comunicazione delle infrazioni alle disposizioni in tema di limitazioni per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore;
- il rigoroso rispetto dei requisiti in tema di registrazione e tracciabilità di tutte le operazioni effettuate e di conservazione della documentazione;
- l'adozione di adeguate misure di formazione del personale per garantire il corretto recepimento delle disposizioni normative e la loro corretta applicazione;
- l'obbligo, posto a carico dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto e di tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione, di comunicazione delle eventuali infrazioni di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti. Il presente protocollo si applica a tutte le strutture della Società coinvolte nelle attività sensibili sopra individuate nonché nelle attività di presidio dei rischi connessi alla normativa antiriciclaggio.

H.3.1.2 Divieti specifici

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere, collaborare, dare causa alla realizzazione di comportamenti che possa no rientrare nelle fattispecie di illecito considerate ai fini del D. Lgs 231 e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- instaurare rapporti continuativi, o mantenere in essere quelli preesistenti, ed eseguire operazioni quando non è possibile attuare gli obblighi di adeguata verifica nei confronti delle coop. partecipate/finanziate, ad esempio per il rifiuto a fornire le informazioni richieste;
- eseguire le operazioni per le quali si sospetta vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento di associazioni mafiose;
- ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o compiere qualunque attività che ne agevoli l'acquisto, la ricezione o l'occultamento;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da illeciti, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni che possano ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- partecipare ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, associarsi per commetterli, tentare di perpetrarli, aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o agevolarne l'esecuzione.

Si precisa che l'utilizzo di sistemi informatici di ausilio alla gestione delle attività rivolte alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose non deresponsabilizza l'operatore dagli obblighi di conoscenza e di ogni connessa valutazione di rischio delle operazioni svolte.

I responsabili delle funzioni societarie interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nella presente parte speciale e nei documenti del MOGC riportati nella tabella seguente.

La presente parte speciale si riferisce anche ai comportamenti posti in essere dai Destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di riciclaggio, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi.

H.4 I REATI ex Art 25 octies - PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente paragrafo, devono essere rispettate le procedure di seguito richiamate poste a presidio dei processi nei quali possono ravvisarsi i rischi-reato sopra individuati (articoli 28 octies del D.Lgs. 231).

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, devono rispettare le attività di controllo di cui sono responsabili previste nel Manuale delle procedure aziendali, parte integrante del MOGC, e in tutta l'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

Processi/attività sensibili	Procedure aziendali
Approvazione bilancio	Manuale delle procedure – € D.1.3 Tenuta delle scritture contabili e redazione del bilancio
Deliberazione partecipazioni/finanziamenti/agevolazioni ai sensi della <i>Legge Marcora e smi e del DM 04.12.2014 e smi</i>	Manuale delle procedure A.2.2 Delibera B. <i>Processi per la concessione delle agevolazioni di cui al DM 4.12.2014</i>
Decisioni su impieghi finanziari in regime di tesoreria	Manuale delle procedure – C.1.1. gestione della tesoreria e degli impieghi finanziari
Istruttoria pratiche per assunzione partecipazioni e/o concessione finanziamenti e agevolazioni ai sensi della <i>Legge Marcora e smi e del DM 04.12.2014 e smi</i>	Manuale delle procedure A. <i>Acquisizione e gestione partecipazioni e finanziamenti ai sensi della Legge Marcora e smi</i> B. <i>Processi per la concessione delle agevolazioni DM 4.12.14</i>
Monitoraggio delle cooperative partecipate/finanziate <i>Legge Marcora e smi e del DM 04.12.2014 e smi</i>	A Manuale delle procedure A. <i>Acquisizione e gestione partecipazioni e finanziamenti ai sensi della Legge Marcora e smi</i> B. <i>Processi per la concessione delle agevolazioni di cui al DM 4.12.2014</i>
Predisposizione bilancio d'esercizio	Manuale delle procedure – C.1.3 Tenuta delle scritture contabili e redazione del bilancio
Gestione amministrazione, contabilità e redazione situazioni contabili	Manuale delle procedure – C.1. Amministrazione e contabilità

PARTE SPECIALE I - DICHIARAZIONI MENDACI**I.1 LE FATTISPECIE DI REATO****Art. 25-decies.****Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (1)**

In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

La previsione di cui all'art. 377-bis cod. pen. intende sanzionare ogni comportamento diretto ad influenzare la persona chiamata dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale o in altri procedimenti connessi. Tale influenza può avere ad oggetto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al fine di celare elementi "compromettenti" a carico di un determinato ente, con evidente interesse del medesimo.

La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza; sostanzialmente a tutelare la spontaneità del comportamento processuale della persona informata sui fatti che per la sua particolare posizione soggettiva, potrebbe astenersi dal rendere dichiarazioni e a tutelare la genuinità di tale dichiarazione una volta che si è deciso di renderla, non avvalendosi della facoltà di non rispondere.

"..La condotta rilevante penalmente deve consistere in una violenza o minaccia o offerte o promesse di denaro o di altra utilità, idonea ad indurre il soggetto chiamato davanti all'Autorità Giudiziaria a non rendere dichiarazioni o al mendacio. L'astensione dalle dichiarazioni o le dichiarazioni false devono avvenire, però, effettivamente. Per tale motivo è ritenuto un reato di evento e quindi la giurisprudenza ritiene possibile la sua configurabilità anche nelle forme del tentativo (Cass. Sez.Fer.20.11.13, n.46290).

Tale reato assume rilevanza anche se commesso a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.

I.2 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - PROCESSI SENSIBILI

Di seguito i processi/attività sensibili ritenuti a rischio in relazione all'unità organizzativa responsabile e al reato di cui all'art.377 bis c.p. Individuato:

Processi/attività sensibili	Unità organizzativa/responsabile
Tutti i processi	Tutte le funzioni

I.3 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Sono di seguito indicate le regole generali di comportamento o divieti specifici che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le attività sensibili sopra rilevate.

I.3.1 Regole di comportamento

I destinatari del MOGC sono tenuti a tenere comportamenti ispirati ai principi di correttezza, trasparenza e verità, nel rispetto delle norme di legge del presente MOGC.

I.3.2 Divieti specifici

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25-decies del D. Lgs. 231.

In particolare, nell'eventualità in cui un soggetto venga convocato per essere sentito dall'Autorità giudiziaria, CFI si dovrà astenere da qualsiasi tipo di pressione o sollecitazione nei confronti dello stesso. In particolare, al soggetto convocato non potrà essere intimato - né con minaccia, né con violenza o altri strumenti finalizzati ad ottenere un'utilità di CFI- di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni mendaci.

PARTE SPECIALE L –REATI TRIBUTARI**L.1 LE FATTISPECIE DI REATO****Art. 25 - quinquiesdecies.**

Reati tributari (previsti cioè nel novellato D.Lgs. 74/2000 così come modificato dal D. L. 26 ottobre 2019 n. 124 convertito dalla L. 157 del 09/12/2019) commessi per interesse o vantaggio dell'ente

In relazione alla commissione del delitto di cui al D. Lgs 74/2000, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

- **Art. 2, 2-bis D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.**
- **Art. 3, D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.**
- **Art. 8, D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.**

- **Art. 10, D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.**
- **Art. 10 quater D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.**
- **Art. 11, D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.**
- **Dichiarazione infedele (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 4 D.Lgs. 74/2000)**
- **Omessa dichiarazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 5 D.Lgs. 74/2000)**
- **Indebita compensazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 10 quater D.Lgs. 74/2000)**

Art. 2, c.1, c.2-bis D. lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Ai sensi del c.2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Integrare con altri reati e giurisprudenza

Art. 3. D. lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Art. 8. c. 1, c.2-bis D. lgs. 74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 10. D. lgs. 74/2000 Occultamento o distruzione di documenti contabili

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Art. 11. D. lgs. 74/2000 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (1)

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale ha integrato l'art. 25-quinquiesdecies con i seguenti ulteriori reati se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto.

Art. 4. D. lgs. 74/2000 Dichiarazione infedele

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Art. 5. D. lgs. 74/2000 Omessa dichiarazione

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Art. 10-quater D. lgs. 74/2000 Indebita compensazione (1)

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

L. 2 REATI TRIBUTARI (previsti nel novellato D.Lgs. 74/2000) - PROCESSI SENSIBILI

Di seguito i processi/attività sensibili ritenuti a rischio in relazione all'unità organizzativa responsabile e ai reati tributari:

Processi/attività sensibili	Unità organizzativa/responsabile
Gestione acquisti, approvvigionamenti o fornitura di beni e servizi, contabilità e redazione situazioni contabili	Amministrazione & Finanza/Cda/AD
Approvazione e redazione bilancio	Amministrazione & Finanza/Cda/AD

L.3 REATI TRIBUTARI – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Sono di seguito indicate le regole generali di comportamento o divieti specifici che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le attività sensibili sopra rilevate.

L.3.1 Regole di comportamento

I destinatari del MOGC sono tenuti a tenere comportamenti ispirati ai principi di correttezza, trasparenza e verità, nel rispetto delle norme di legge del presente MOGC.

I destinatari del MOGC sono tenuti a tenere comportamenti ispirati ai principi di correttezza, trasparenza e verità, nel rispetto delle norme di legge, con particolare riferimento alla disciplina dettata dal D.Lgs. 74/2000, del presente MOGC, delle regole impresse nel Codice Etico, nonché ai protocolli indicati nel manuale delle procedure.

In particolare è doveroso prestare la massima attenzione, anche nei confronti di altri soggetti interni o esterni alla società, affinché i contratti stipulati con i terzi abbiano ad oggetto le prestazioni effettivamente rese o ricevute dalla società, che i documenti fiscali emessi o ricevuti siano veritieri, sia sotto il profilo oggettivo (natura e quantità della prestazione resa o ricevuta), che sotto il profilo soggettivo (in merito alla corrispondenza del soggetto indicato nel documento fiscale, con il soggetto che offre o riceve la prestazione). Infatti, i delitti di emissione di fatture relative a prestazioni inesistenti, nonché i delitti di falsa dichiarazione, sono integrati non solo in presenza di prestazioni inesistenti o inferiori rispetto alle indicazioni contenute nel

documento fiscale, ma anche quando il soggetto che emette o riceve il documento fiscale sia in realtà diverso da quello effettivo.

Inoltre, è richiesta massima attenzione, anche nei confronti di altri soggetti interni o esterni alla società, affinché non si verifichino fenomeni di occultamento o distruzione delle scritture contabili societarie o dei documenti dei quali è obbligatoria la conservazione, quando tale condotta è tesa ad impedire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari della società.

L.3.2 Divieti specifici

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 - quinquiesdecies del D. Lgs. 231. Il personale addetto alla contabilizzazione dei documenti attivi e passivi deve sincerarsi della veridicità del documento e deve assicurare la presenza di giustificativi idonei riguardanti il fatto aziendale che genera il movimento contabile.

E' perciò fatto divieto di stipulare contratti aventi ad oggetto prestazioni difformi, sia oggettivamente, che soggettivamente, dalla fornitura di beni o servizi effettivamente ricevuti o forniti dalla società, di emettere o ricevere fatture per operazioni inesistenti o difformi, oggettivamente o soggettivamente, dai dati contenuti nel documento fiscale, di occultare o distruggere le scritture contabili della società o i documenti che devono essere obbligatoriamente conservati per la ricostruzione del patrimonio e del volume degli affari.

Processi/attività sensibili	Unità organizzativa/responsabile
Gestione acquisti, approvvigionamenti o fornitura di beni e servizi, contabilità e redazione situazioni contabili	Manuale delle procedure – C.1 Amministrazione e contabilità C.1.4 Acquisti
Approvazione e redazione bilancio	Manuale delle procedure – C.1.3 Tenuta delle scritture contabili e redazione del bilancio